



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1157 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2016/1158 della Commissione, del 15 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate ⁽¹⁾** 21
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia** 49
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1161 della Commissione, del 15 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 71

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/1162 della Banca centrale europea, del 30 giugno 2016, sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)** 73

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 3/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] 77**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1157 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari di uno strumento di coinvestimento e di un fondo per lo sviluppo urbano

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare l'impiego degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in conformità all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito norme sui termini e sulle condizioni uniformi per tre strumenti finanziari: un prestito con condivisione del rischio di portafoglio, una garanzia limitata di portafoglio e un prestito per la ristrutturazione.
- (2) Per agevolare ulteriormente l'erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei ai beneficiari finali è necessario prevedere norme sui termini e sulle condizioni uniformi di altri due strumenti finanziari: uno strumento di coinvestimento e un fondo per lo sviluppo urbano.
- (3) Lo strumento di coinvestimento è uno strumento finanziario idoneo a sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole e medie imprese (PMI) nelle varie fasi del loro sviluppo. Gli strumenti di coinvestimento dovrebbero agevolare lo sviluppo del mercato locale di capitale azionario e attirare altri investimenti in capitale azionario nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.
- (4) Un fondo per lo sviluppo urbano è uno strumento finanziario idoneo a far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. I fondi per lo sviluppo urbano dovrebbero essere utilizzati per mobilitare coinvestimenti da parte di investitori privati in modo da sostenere l'attuazione di progetti di sviluppo urbano, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato fornendo sostegno a strategie di sviluppo urbano sostenibile quando vi sia limitata disponibilità di finanziamenti o un interesse relativamente scarso degli investitori in progetti di sviluppo urbano.
- (5) Il regolamento di esecuzione (EU) n. 964/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari (GU L 271 del 12.9.2014, pag. 16).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 è così modificato:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa norme riguardanti i termini e le condizioni uniformi per i seguenti strumenti finanziari:

- a) un prestito con condivisione del rischio di portafoglio («prestito RS» — risk sharing loan);
 - b) una garanzia limitata di portafoglio;
 - c) un prestito per la ristrutturazione;
 - d) uno strumento di coinvestimento;
 - e) un fondo per lo sviluppo urbano.»;
- 2) all'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Sovvenzioni conformemente ai termini e alle condizioni uniformi»;

- 3) sono inseriti i seguenti articoli 8 *bis* e 8 *ter*:

«Articolo 8 bis

Strumento di coinvestimento

1. Lo strumento di coinvestimento assume la forma di un fondo di capitale azionario gestito da un intermediario finanziario che investe i contributi del programma dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) in piccole e medie imprese (PMI). Lo strumento di coinvestimento attira ulteriori investimenti nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con coinvestitori privati in base ad accordi conclusi caso per caso.
2. Lo strumento di coinvestimento è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato V.

Articolo 8 ter

Fondo per lo sviluppo urbano

1. Il fondo per lo sviluppo urbano assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma dei fondi SIE e con la mobilitazione di un cofinanziamento pari ad almeno il 30 % apportato dall'intermediario finanziario e dai coinvestitori. Il fondo per lo sviluppo urbano finanzia e sostiene l'attuazione di progetti di sviluppo urbano in zone assistite che sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mobilitando inoltre coinvestimenti provenienti da fonti private.
 2. Il fondo per lo sviluppo urbano è conforme ai termini e alle condizioni stabiliti nell'allegato VI.»;
- 4) sono aggiunti gli allegati V e VI conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO V

STRUMENTO DI COINVESTIMENTO

Rappresentazione schematica del principio dello strumento di coinvestimento



Termini e condizioni dello strumento di coinvestimento

Struttura dello strumento finanziario	<p>Lo strumento di coinvestimento investe nel capitale azionario delle PMI con contributi del programma dei fondi SIE, delle risorse proprie dell'intermediario finanziario e di coinvestitori privati.</p> <p>L'intermediario finanziario è un soggetto privato che assume tutte le decisioni in materia di investimento e cessione in buona fede e con la diligenza di un gestore professionale. L'intermediario finanziario è economicamente e giuridicamente indipendente dall'autorità di gestione e dal fondo di fondi.</p> <p>I coinvestitori privati sono soggetti privati giuridicamente indipendenti dall'intermediario finanziario.</p> <p>Lo strumento di coinvestimento è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario definito dal programma finanziato dai fondi SIE e specificato nel contesto della valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>
Finalità dello strumento	<p>Lo strumento è finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) investire nelle PMI nelle fasi di costituzione, di avviamento e di espansione o per la realizzazione di nuovi progetti, per la penetrazione di nuovi mercati o per nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti attraverso accordi di coinvestimento (approccio di partenariato) con i coinvestitori operazione per operazione. Tali investimenti sono realizzati a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (*); (2) fornire maggiore capitale per aumentare il volume degli investimenti per le PMI.

	<p>Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.</p> <p>Il contributo del programma dei fondi SIE allo strumento di coinvestimento non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori pubblici o privati.</p> <p>Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono definiti con l'intento di colmare la carenza di capitale azionario individuata nella valutazione ex ante dello strumento finanziario di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti allo strumento di coinvestimento per la costituzione di un portafoglio di investimenti nelle PMI. Lo strumento di coinvestimento partecipa unitamente all'intermediario finanziario e ai coinvestitori operazione per operazione.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario responsabile dello strumento di cofinanziamento.</p> <p>Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali si applicano le norme in materia di aiuti di Stato. Se le risorse del fondo di fondi sono associate ad altre risorse statali, si applica anche l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
<p>Implicazioni in materia di aiuti di Stato</p>	<p>Gli investimenti dello strumento di coinvestimento sono ritenuti strumenti che comportano aiuti di Stato, considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello del fondo di fondi, dell'intermediario finanziario, degli investitori privati e dei destinatari finali.</p> <p>In particolare, il tasso aggregato di partecipazione privata a livello della PMI deve raggiungere operazione per operazione almeno le seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che non hanno ancora effettuato la prima vendita commerciale sul mercato; (b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; (c) il 60 % del finanziamento del rischio concesso o alle imprese ammissibili che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, oppure per investimenti ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale. <p>Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.</p> <p>Ai fini dello strumento di coinvestimento si hanno aiuti ammissibili a livello dei destinatari finali se:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) si erogano aiuti ammissibili ai coinvestitori privati; (b) l'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale e le sue decisioni di finanziamento sono autonome e orientate al profitto; (c) sono rispettati i limiti della partecipazione privata di cui all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 651/2014. <p>I costi connessi allo sviluppo dei progetti di investimento, per la dovuta diligenza e l'accompagnamento dei destinatari finali, sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce lo strumento di coinvestimento.</p> <p>Le attività sostenute dal FEASR sono soggette alle norme generali sugli aiuti di Stato.</p>

Politica degli investimenti**(a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi allo strumento di coinvestimento**

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi del programma allo strumento di coinvestimento. L'importo del trasferimento copre il fabbisogno in termini di investimenti e i costi e le spese di gestione. Il trasferimento è effettuato in tranches.

L'obiettivo in termini di volume degli investimenti è confermato nell'ambito della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La politica degli investimenti dello strumento di coinvestimento comprende una chiara strategia di uscita. Tale strategia deve figurare nell'accordo di finanziamento.

(b) Erogazione di risorse dallo strumento di coinvestimento alle PMI ammissibili

Lo strumento di coinvestimento coinveste, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, unitamente all'intermediario finanziario e ad altri investitori privati.

L'intermediario finanziario selezionato mobilita caso per caso finanziamenti aggiuntivi, nella misura di almeno l'1 % ai fini dell'allineamento degli interessi, provenienti dall'intermediario finanziario o da un veicolo collegato a quest'ultimo, e dai coinvestitori, ossia dagli investitori privati.

Le decisioni di investimento sono orientate alla realizzazione di un profitto. Gli investimenti sono considerati orientati al profitto se soddisfano le seguenti condizioni:

- i) l'intermediario finanziario è stabilito a norma della legislazione applicabile e provvede alla procedura di dovuta diligenza onde assicurare una politica degli investimenti sana sotto il profilo commerciale, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del portafoglio di investimenti;
- ii) gli investimenti nelle PMI ammissibili si basano su un piano aziendale sostenibile che contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, definendo la redditività ex ante dell'investimento;
- iii) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per ogni investimento.

L'intermediario finanziario attua una politica d'investimento coerente che rispetta le norme vigenti nel settore ed è allineata agli interessi finanziari e agli obiettivi strategici dell'autorità di gestione.

(c) Erogazione di risorse dei coinvestitori alle PMI ammissibili

L'intermediario finanziario identifica, seleziona e valuta i coinvestimenti potenziali nei destinatari finali, nonché i coinvestitori. L'intermediario finanziario effettua una valutazione di dovuta diligenza operazione per operazione. La dovuta diligenza valuta aspetti fondamentali quali il piano aziendale, la redditività dell'investimento e la strategia di uscita. Il piano aziendale contiene informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti.

Il tasso di partecipazione privata delle PMI ammissibili raggiunge la soglia minima fissata all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L'accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori stabilisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (**), se tale articolo è applicabile.

<p>Contributo del fondo allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)</p>	<p>Lo strumento di coinvestimento fornisce capitale alle PMI non quotate che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) le PMI non hanno operato in alcun mercato; (b) le PMI operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; (c) le PMI necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni; (d) le PMI richiedono investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di sette anni dalla prima vendita commerciale. <p>L'importo e il tasso di coinvestimento per ogni operazione sono determinati in base almeno agli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) l'entità e l'oggetto dello strumento di coinvestimento; (b) la partecipazione di coinvestitori; (c) il previsto effetto catalizzatore dello strumento di coinvestimento; nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 651/2014. <p>Gli importi restituiti dagli investimenti allo strumento di coinvestimento entro i termini stabiliti per gli investimenti come stabilito nell'accordo di finanziamento sono riutilizzati come previsto dagli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>La remunerazione preferenziale degli investitori privati esclusivamente a fini di ripartizione asimmetrica degli utili è fissata conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
<p>Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)</p>	<p>Il portafoglio di operazioni sottostanti finanziate dallo strumento di coinvestimento comprende investimenti a vantaggio dei beneficiari finali.</p> <p>I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, e unitamente all'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.</p> <p>I coinvestimenti in beneficiari finali sono effettuati per il periodo prescritto prima dell'uscita in linea con la politica di investimento.</p>
<p>Responsabilità dell'autorità di gestione</p>	<p>La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione (***) .</p> <p>Alla liquidazione dello strumento di coinvestimento l'intermediario finanziario esegue una valutazione approfondita del rischio di azioni giudiziali contro lo strumento di coinvestimento e provvede a che importi adeguati siano detenuti in conti fiduciari per soddisfare tali richieste.</p>
<p>Durata</p>	<p>Lo strumento di coinvestimento ha una durata indicativa di dieci anni e può essere prorogato con il consenso dell'autorità di gestione.</p> <p>Il periodo di investimento dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per investimenti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.</p>

Investimento e condivisione del rischio al livello dell'intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario è conseguito:

- mediante le commissioni legate alle prestazioni, definite negli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014;
- mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili, incluse le eventuali commissioni di incentivazione;
- mediante cofinanziamento da parte dei coinvestitori privati al livello minimo conforme all'articolo 21, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- mediante cofinanziamento con risorse proprie da parte dell'intermediario finanziario nella misura di almeno l'1 % per ogni operazione alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento; ulteriori coinvestimenti da parte dell'intermediario finanziario sono soggetti alle stesse condizioni dello strumento di coinvestimento;
- mediante il cofinanziamento da parte di altri coinvestitori, effettuato a condizioni identiche a quelle applicabili allo strumento di coinvestimento salvo nel caso in cui la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, raccomandi la ripartizione asimmetrica degli utili tra investitori pubblici e privati; tali disposizioni sono coerenti con l'articolo 21, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'intermediario finanziario non partecipa a attività di investimento in un nuovo veicolo di investimento rivolto allo stesso tipo di beneficiari finali fino a quando il 75 % degli impegni dello strumento di coinvestimento non sia stato investito e il restante 25 % non sia impegnato per investimenti, oppure, se precedente, fino alla fine del periodo di investimento dello strumento di coinvestimento.

Prima di qualsiasi investimento in un destinatario finale da parte dell'intermediario finanziario selezionato si stabiliscono procedure volte a evitare il conflitto di interessi tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori e i destinatari dell'investimento.

Intermediari finanziari e coinvestitori ammissibili

L'intermediario finanziario selezionato (il gestore dei fondi dello strumento di coinvestimento) è un organismo privato stabilito a livello internazionale, nazionale o regionale negli Stati membri. Tale organismo è legalmente autorizzato a fornire capitale di rischio alle imprese stabilite negli Stati membri, ad esempio un ente finanziario o qualsiasi altro ente autorizzato a erogare strumenti finanziari.

Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici che investono a proprio rischio e con risorse proprie.

L'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione in sede di selezione degli intermediari finanziari. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente e non discriminatoria. La selezione degli intermediari finanziari stabilisce opportuni accordi di condivisione del rischio in caso di remunerazione preferenziale e stabilisce eventuali commissioni di incentivazione.

L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori, che devono essere comprensibili e accessibili ai potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti unitamente ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post. Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Lo strumento di coinvestimento cerca di mobilitare i coinvestitori che applicano le migliori pratiche. I coinvestitori sono investitori privati a lungo termine che investono risorse proprie tra cui fondi di capitale di rischio, investitori informali (business angels), individui con ampie disponibilità patrimoniali, imprese familiari, oppure società in possesso di comprovate conoscenze e capacità operative.

	<p>Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.</p> <p>I coinvestitori e l'intermediario finanziario sono indipendenti dai destinatari finali degli investimenti, tranne nel caso di investimenti ulteriori in destinatari finali che fanno già parte dello strumento di coinvestimento.</p>
<p>Ammissibilità dei destinatari finali</p>	<p>I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma dell'investimento i destinatari finali soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sono microimprese, piccole e medie imprese ("PMI") (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (****); (b) non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014; (c) non fanno parte di uno o più settori esclusi (*****); (d) non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014; (e) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario; (f) sono stabiliti e operanti nella regione/giurisdizione pertinente che ricade nell'ambito del programma dei fondi SIE; (g) per motivi connessi con le considerazioni sugli aiuti di Stato, non si effettuano investimenti in società quotate in Borsa (le PMI quotate su una piattaforma alternativa di negoziazione non sono considerate quotate ai fini del presente strumento); (h) non ricevono gli investimenti a titolo di capitale di sostituzione (compreso il rilevamento da parte della dirigenza o di soggetti esterni); (i) sono conformi agli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****), se si tratta di PMI attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
<p>Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali</p>	<p>Importi e tassi dello strumento di coinvestimento sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>L'intermediario finanziario investe nelle PMI apportando capitale azionario o quasi-equity cofinanziato dal contributo pubblico del programma, da contributi propri dell'intermediario finanziario e da contributi propri dei coinvestitori (il contributo privato può essere preso in considerazione anche per il cofinanziamento dei fondi SIE come un contributo privato al programma) nel quadro di un accordo di coinvestimento firmato tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori. Tale investimento dello strumento di coinvestimento contribuisce all'obiettivo del programma dei fondi SIE.</p> <p>L'investimento totale (ossia uno o più cicli di investimenti compresi gli investimenti ulteriori), composto da una combinazione di risorse pubbliche e private, non supera l'importo di 15 000 000 EUR per beneficiario finale ammissibile come previsto all'articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014. Il totale degli investimenti consentiti per beneficiario finale ammissibile è verificato conteggiando anche gli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati nell'ambito di altre misure di finanziamento del rischio.</p>

Relazioni e risultati attesi	<p>Gli intermediari finanziari forniscono all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.</p> <p>La relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per lo strumento di coinvestimento e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:</p> <p>(a) importo investito nelle PMI (con ripartizione);</p> <p>(b) numero di PMI finanziate;</p> <p>(c) valore degli investimenti finanziati;</p> <p>(d) utili o perdite generati dall'investimento (se del caso);</p> <p>(e) numero di dipendenti al momento dell'investimento e numero di dipendenti al momento dell'uscita nelle PMI destinatarie del sostegno.</p>
Valutazione del beneficio economico del contributo del programma	<p>Il sostegno finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali. Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.</p>

(*) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(***) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 5).

(****) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR e che non appartengono a un gruppo che superi tali soglie. Secondo la raccomandazione della Commissione, "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica".

(*****) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente "settori esclusi":

(a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;

(b) il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;

(c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea;

(d) case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;

(e) restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;


(f) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").

(*****) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

ALLEGATO VI

FONDO PER LO SVILUPPO URBANO

Rappresentazione schematica del principio del fondo per lo sviluppo urbano



Termini e condizioni del fondo per lo sviluppo urbano

Struttura dello strumento finanziario	<p>Il fondo per lo sviluppo urbano (nel prosieguo "UDF") assume la forma di un fondo di credito costituito e gestito da un intermediario finanziario con contributi del programma, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori per finanziare nuovi prestiti per progetti di sviluppo urbano.</p> <p>Il fondo per lo sviluppo urbano è reso disponibile nell'ambito di un'operazione che rientra nell'asse prioritario stabilito nel programma cofinanziato dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e definito nel contesto della valutazione ex ante di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>
Finalità dello strumento	<p>Lo strumento è finalizzato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) combinare risorse provenienti dai programmi dei fondi SIE, dall'intermediario finanziario e da coinvestitori per sostenere il finanziamento di progetti di sviluppo urbano. (2) agevolare i finanziamenti di progetti di sviluppo urbano in zone assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato, mediante un accesso più facile a finanziamenti a progetti a condizioni preferenziali. Tali investimenti sono effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. <p>Le finalità sono in relazione alle condizioni seguenti.</p> <p>Lo strumento UDF rientra nell'attuazione degli interventi previsti in approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>Il contributo del programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.</p>

	<p>Il programma dei fondi SIE concede finanziamenti all'intermediario finanziario per la costituzione di un portafoglio di prestiti destinati a progetti di sviluppo urbano. Il programma partecipa altresì alle perdite e ai mancati pagamenti, come anche alle entrate e ai recuperi, dei prestiti in ambito UDF di tale portafoglio, operazione per operazione.</p> <p>Il cofinanziamento del programma dei fondi SIE avviene mediante una delle seguenti forme: contributo del programma da parte dell'autorità di gestione, dell'intermediario finanziario e dei coinvestitori a livello di investimenti nel fondo, investimenti tramite prestiti in progetti di sviluppo urbano e investimenti da parte di altri coinvestitori.</p> <p>Nel caso in cui la struttura sia un fondo di fondi, quest'ultimo trasferisce il contributo dal programma dei fondi SIE all'intermediario finanziario.</p> <p>Oltre al contributo del programma dei fondi SIE, il fondo di fondi può fornire risorse proprie combinate con le risorse dell'intermediario finanziario. In tal caso, il fondo di fondi deve assumersi parte della condivisione del rischio tra i contributi nel portafoglio di prestiti. Se le risorse fornite dal fondo di fondi sono risorse statali o sono combinate con altre risorse statali si dovrà applicare l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
<p>Progetto di sviluppo urbano</p>	<p>Il progetto di sviluppo urbano fa parte dell'attuazione degli interventi previsti in un approccio integrato a una strategia di sviluppo urbano sostenibile, che contribuisca al conseguimento degli obiettivi in essa definiti.</p> <p>Tutti i progetti di sviluppo urbano dimostrano inoltre di rispettare i parametri seguenti.</p> <p>Sostenibilità finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> — I progetti di sviluppo urbano si basano su un modello imprenditoriale con stime dei flussi finanziari e si rivolgono a potenziali investitori privati. — I progetti di sviluppo urbano sono strutturati in modo tale da generare entrate o ridurre spese in misura sufficiente per rimborsare il prestito ricevuto dall'UDF e in modo tale che qualsiasi sostegno sotto forma di aiuto di Stato sia fissato all'importo minimo necessario per consentire al progetto di procedere evitando così distorsioni della concorrenza. I progetti hanno un tasso di rendimento interno (TRI) non sufficiente ad attirare finanziamenti in una logica prettamente commerciale. <p>Allineamento strategico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — I progetti di sviluppo urbano rientrano in una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile e hanno il potenziale per attirare ulteriori finanziamenti da altri investitori pubblici e privati. — I progetti di sviluppo urbano rispondono agli obiettivi e agli interventi previsti dal programma dei fondi SIE e contribuiscono al perseguimento degli indicatori di output pertinenti del programma dei fondi SIE. — I progetti di sviluppo urbano sono ubicati nella regione/giurisdizione pertinente e contribuiscono al conseguimento di obiettivi (compresi i risultati quantitativi) stabiliti dal programma dei fondi SIE. <p>Le seguenti priorità d'investimento possono ricevere sostegno dall'UDF:</p> <ul style="list-style-type: none"> — investimenti in strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane; — investimenti per garantire la resilienza alle catastrofi; — investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

	<ul style="list-style-type: none"> — investimenti per migliorare l'ambiente urbano, anche con la riqualificazione delle aree dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico; — investimenti nella mobilità urbana sostenibile; — sostegno a investimenti per il lavoro autonomo e per la creazione di imprese; — investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego; — investimenti nel settore sanitario e in quello sociale in infrastrutture, R& o servizi innovativi che contribuiscano allo sviluppo locale e alla transizione dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità e primaria, oltre a migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali; — investimenti nel risanamento fisico ed economico delle comunità urbane e rurali sfavorite; — investimenti per la conservazione, la protezione, la promozione e lo sviluppo del patrimonio culturale; — investimenti nell'istruzione superiore, compresa la collaborazione con le imprese; — investimenti nello sviluppo delle TIC.
<p>Implicazioni in materia di aiuti di Stato</p>	<p>L'investimento è considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall'obbligo di notifica purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La presenza di aiuti di Stato è valutata a livello di fondo di fondi, di intermediario finanziario, di investitori privati e di destinatari finali. A tale proposito per l'intermediario finanziario e il fondo di fondi valgono le seguenti condizioni:</p> <p>(a) i costi e le commissioni di gestione dell'intermediario finanziario e del fondo di fondi rispecchiano la remunerazione corrente di mercato in situazioni paragonabili, il che avviene quando la selezione è avvenuta mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva o se la remunerazione è in linea con gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e lo Stato non concede altri vantaggi. Nel caso in cui il fondo di fondi si limiti a trasferire il contributo dei fondi SIE all'intermediario finanziario, abbia una missione di interesse pubblico e non svolga alcuna attività commerciale nell'attuazione della misura e non partecipi all'investimento con risorse proprie (ragion per cui non è da considerarsi beneficiario di aiuti), è sufficiente che non vi sia sovraremunerazione del fondo di fondi;</p> <p>(b) il contributo privato ad ogni progetto di sviluppo urbano non è inferiore al 30 % del finanziamento totale erogato in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <p>(c) l'UDF è gestito secondo una logica commerciale e provvede a che le decisioni di finanziamento siano orientate al profitto.</p> <p>Si considerano contributi privati ai fini del presente documento gli investimenti effettuati da enti privati.</p> <p>I costi delle operazioni di dovuta diligenza dei progetti di sviluppo urbano sono coperti dai costi e dalle commissioni di gestione dell'intermediario finanziario che gestisce l'UDF.</p> <p>L'eventuale remunerazione preferenziale (condizioni asimmetriche in accordi di condivisione del rischio) del fondo di fondi, del contributo dell'intermediario finanziario e dei contributi degli investitori a livello di fondo e a livello di progetto in forma di prestiti va stabilita in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e all'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014, come ulteriormente precisato in relazione alla politica dei prezzi.</p> <p>Non sono possibili condizioni asimmetriche per gli altri coinvestitori a livello di progetto, dal momento che i loro contributi non vengono investiti in prestiti e al di fuori dell'ambito dell'UDF.</p>

Politica dei prestiti**(a) Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di fondi all'intermediario finanziario**

In seguito alla firma di un accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione o il fondo di fondi pertinente trasferisce i contributi pubblici del programma all'intermediario finanziario che li colloca in un UDF dedicato. Il trasferimento è effettuato in tranche, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

L'obiettivo in termini di volume di prestiti e la gamma di tassi di interesse sono confermati nell'ambito della valutazione ex ante conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e sono presi in considerazione al fine di determinare la natura dello strumento (strumento rotativo o non rotativo).

(b) Costituzione di un portafoglio di prestiti

L'intermediario finanziario è tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di prestiti ammissibili per progetti di sviluppo urbano oltre alle sue attività di credito in corso, finanziato in parte con i fondi erogati nel quadro del programma al tasso di condivisione del rischio convenuto nell'accordo di finanziamento.

L'intermediario finanziario attua una politica dei prestiti coerente in base a una strategia di investimento concordata che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio, rispettando le norme vigenti nel settore e coerentemente con gli interessi finanziari e gli obiettivi strategici dell'autorità di gestione. La strategia di investimento è definita nell'ambito della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile, l'attività obiettivo, gli ambiti territoriali mirati e le spese ammissibili.

L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e l'erogazione dei prestiti ai destinatari finali sono effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure normali e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.

Nel caso di coinvestitori che forniscono prestiti a progetti di sviluppo urbano, si dovrebbe firmare un accordo di coinvestimento tra l'intermediario finanziario e i coinvestitori per fornire prestiti direttamente a un progetto di sviluppo urbano. Tale accordo definisce i termini e le condizioni per gli investimenti nei destinatari finali ed è, se del caso, conforme alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (*). Tale accordo di coinvestimento specifica le condizioni che regolano gli eventuali accordi di condivisione del rischio.

(c) Riutilizzo delle risorse rimborsate agli strumenti finanziari

Le risorse rimborsate a uno strumento finanziario sono riutilizzate nell'ambito dello stesso strumento finanziario (risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario) o, dopo essere state rimborsate all'autorità di gestione o al fondo di fondi, sono utilizzate in conformità agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Questa modalità della rotazione di cui agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserita nell'accordo di finanziamento.

Ove si tratti di risorse rotative nell'ambito dello stesso strumento finanziario, in linea di principio gli importi imputabili al sostegno dei fondi SIE e rimborsati e/o recuperati ad opera dell'intermediario finanziario da prestiti erogati a destinatari finali entro il termine per gli investimenti sono resi disponibili per un nuovo utilizzo nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

In alternativa, nel caso in cui l'autorità di gestione o il fondo di fondi siano rimborsati direttamente, il rimborso avviene regolarmente rispecchiando i) i rimborsi del capitale, ii) gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite dei prestiti e iii) gli eventuali pagamenti di interessi. Tali risorse vanno utilizzate conformemente agli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

	<p>(d) <i>Recuperi di perdite</i></p> <p>L'intermediario finanziario adotta azioni di recupero in relazione a ciascuno dei prestiti in sofferenza finanziati dall'UDF conformemente alle sue procedure e ai suoi orientamenti interni.</p> <p>Gli importi recuperati dall'intermediario finanziario (al netto degli eventuali costi di recupero e di esecuzione forzata) sono distribuiti tra l'intermediario finanziario, l'autorità di gestione e il fondo di fondi.</p> <p>(e) <i>Interessi e altre plusvalenze</i></p> <p>Gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario sono utilizzati conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>
<p>Politica dei prezzi</p>	<p>Al momento di proporre i propri prezzi, l'intermediario finanziario riduce globalmente gli obblighi in materia di garanzia e il tasso di interesse applicato a ciascun prestito incluso nel portafoglio entro il limite della dotazione fornita dal contributo pubblico del programma e dagli accordi di condivisione del rischio.</p> <p>La politica dei prezzi comprende almeno i seguenti elementi:</p> <p>(1) il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario è fissato a valore di mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario).</p> <p>(2) Il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai progetti di sviluppo urbano ammissibili inclusi nel portafoglio deve essere ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione tiene conto delle commissioni che l'autorità di gestione potrebbe applicare sul contributo del programma e degli accordi di condivisione del rischio.</p> <p>(3) La politica dei prezzi rimane costante durante il periodo di ammissibilità.</p>
<p>Contributo del programma allo strumento finanziario: importo e tasso (dettagli del prodotto)</p>	<p>Il tasso effettivo di condivisione del rischio, il contributo pubblico del programma, la remunerazione preferenziale e il tasso di interesse sui prestiti si basano sui risultati della valutazione ex ante e sono tali da garantire che il vantaggio per i destinatari finali rispetti l'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>La dimensione del portafoglio mirato dell'UDF si stabilisce in base alla valutazione ex ante che giustifica il sostegno allo strumento finanziario a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e tiene conto della modalità di rotazione dello strumento, se applicabile.</p> <p>La dotazione dell'UDF e il tasso di condivisione del rischio sono determinati in modo da colmare la carenza riscontrata nell'ambito della valutazione ex ante e rispettano le condizioni stabilite nel presente allegato.</p> <p>Il tasso minimo di cofinanziamento convenuto con l'intermediario finanziario è definito per ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, e corrisponde alla quota massima del capitale del prestito ammissibile finanziata dal programma. Il tasso di condivisione del rischio convenuto con l'intermediario finanziario determina la quota delle perdite che vanno condivise tra l'intermediario finanziario, i coinvestitori (a livello di fondo e a livello di progetto) e il contributo del programma in assenza di qualsiasi altro accordo.</p> <p>Le modalità e condizioni particolareggiate per i finanziamenti forniti da un UDF sono determinate prima di effettuare un investimento per ciascun progetto di sviluppo urbano sulla base di previsioni finanziarie preparate per il progetto di sviluppo urbano e verificate dall'intermediario finanziario.</p>

<p>Contributo del programma allo strumento finanziario (attività)</p>	<p>Il portafoglio delle operazioni sottostanti finanziate dall'UDF comprende prestiti a favore di progetti di sviluppo urbano.</p> <p>I criteri di ammissibilità per l'inclusione nel portafoglio sono determinati conformemente al diritto dell'Unione, al programma dei fondi SIE, alle norme nazionali di ammissibilità, alla strategia di investimento (parte della strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile) e con l'intermediario finanziario. Occorre che l'intermediario finanziario sia in grado di stimare in maniera attendibile il profilo di rischio del portafoglio.</p> <p>L'intermediario finanziario è tenuto a individuare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano basati su una strategia di investimento confermata nell'ambito della valutazione ex ante, investirvi e gestirlo in modo sostenibile. L'intermediario finanziario gestisce un portafoglio di progetti di sviluppo urbano che rientrano nell'attuazione degli interventi previsti da una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.</p> <p>Per ciascun progetto di sviluppo urbano, l'intermediario finanziario provvede almeno a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) una descrizione generale del progetto e il calendario del progetto, compresa una descrizione dei partner cofinanziatori e degli azionisti e il piano di finanziamento dettagliato del progetto; (b) una giustificazione della selezione per il contributo a carico del programma, compresa la valutazione iniziale della sostenibilità del progetto e della conseguente necessità di investimenti dell'UDF; (c) l'individuazione dei rischi; (d) il rispetto degli obiettivi del progetto descritti nel pertinente programma. Ciò significa che i progetti di sviluppo urbano selezionati contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma, compresi i risultati i quantitativi, come stabilito nei pertinenti assi prioritari del programma. <p>In sede di attuazione del portafoglio, l'intermediario finanziario provvede in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) individuare gli investimenti finanziari in progetti di sviluppo urbano sostenibile che soddisfano i requisiti e i criteri applicabili al programma pertinente, nonché investire in essi, guidare la relativa negoziazione e la loro strutturazione; (b) effettuare la valutazione sia della conformità sia degli investimenti in base ai requisiti della strategia di investimento. È necessario dimostrare mediante un test di redditività che il progetto non potrebbe essere realizzato senza l'investimento dell'UDF; (c) presentare una relazione sui progetti di sviluppo urbano in conformità all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013; (d) garantire che almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano sia di origine privata e che si ottenga la migliore mobilitazione possibile di risorse private.
<p>Responsabilità dell'autorità di gestione</p>	<p>La responsabilità dell'autorità di gestione in relazione allo strumento finanziario è definita nell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.</p> <p>Le perdite coperte sono costituite dagli importi di capitale dovuto, pagabile e in sospeso e dall'interesse normale (sono invece esclusi le commissioni per ritardato pagamento ed eventuali altri costi e spese).</p>
<p>Durata</p>	<p>Il periodo di prestito dello strumento finanziario è stabilito in modo da garantire che il contributo del programma di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sia utilizzato per prestiti erogati ai destinatari finali entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Gli investimenti effettuati dopo il 31 dicembre 2020 sono soggetti a una valutazione della conformità con le norme sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore dopo tale data.</p>

Operazioni di prestito e condivisione del rischio a livello di intermediario finanziario (allineamento degli interessi)

L'allineamento degli interessi tra l'autorità di gestione, i coinvestitori e l'intermediario finanziario è così conseguito:

- mediante commissioni legate alle prestazioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.
- Mediante la remunerazione dell'intermediario finanziario, che rispecchia la remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili.
- L'intermediario finanziario provvede a finanziare almeno il 30 % dell'impegno totale di finanziamento destinato a prestiti per progetti di sviluppo urbano. Di questo 30 %, almeno l'1 % dell'impegno totale di finanziamento dell'UDF per ciascun progetto è investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie, ai medesimi termini e condizioni del contributo del programma. Il residuo minimo 29 % è fornito dall'intermediario finanziario, dai coinvestitori a livello di fondo o dai coinvestitori a livello di progetto mediante prestiti.
- L'importo totale del cofinanziamento privato è pari ad almeno il 30 % del finanziamento complessivo concesso a un progetto di sviluppo urbano.
- Il cofinanziamento da parte di coinvestitori può essere considerato o cofinanziamento nazionale dei fondi SIE, a condizione che non provenga da risorse proprie dei beneficiari finali (se il cofinanziamento è poi investito in spese ammissibili del progetto), oppure finanziamento complementare al contributo pubblico del programma.
- La condivisione del rischio con l'intermediario finanziario e con i coinvestitori (a livello di fondo o di progetto di sviluppo urbano) è effettuata proporzionalmente, come per il contributo del programma, a meno che la valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 raccomandi una remunerazione preferenziale sotto forma di una condivisione dei rischi asimmetrica tra i coinvestitori pubblici e privati. Tali disposizioni sono in linea con l'articolo 16, paragrafo 8, lettere b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 e incluse nell'accordo di investimento tra le parti. Tali disposizioni non si applicano all'1 % investito dall'intermediario finanziario attingendo a risorse proprie come previsto in precedenza ai fini dell'allineamento degli interessi.

Intermediari finanziari ammissibili

L'intermediario finanziario selezionato è un organismo pubblico o privato stabilito in uno Stato membro e legalmente autorizzato a fornire prestiti a progetti di sviluppo urbano siti nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra inoltre di avere la capacità di gestire un UDF e di monitorare il portafoglio dei progetti di sviluppo urbano, secondo i requisiti di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014. L'intermediario finanziario ammissibile dimostra altresì esperienza nel pertinente mercato bersaglio e comprova un'adeguata attività precedente nella gestione di progetti finanziari equivalenti o analoghi o di altri veicoli finanziari per l'investimento in progetti analoghi a quelli previsti dall'UDF, compresa l'esperienza nell'utilizzo di fondi SIE.

L'intermediario finanziario è adeguatamente regolamentato dal pertinente organismo nazionale di regolamentazione dei servizi finanziari e applica le migliori pratiche della gestione finanziaria professionale.

L'intermediario finanziario è gestito secondo una logica commerciale. Questa prescrizione è considerata soddisfatta se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli organismi privati sono considerati persone giuridiche private, appartenenti ad investitori privati o pubblici, che investono a proprio rischio e con risorse proprie.

La struttura giuridica dell'UDF permette di mobilitare finanziamenti supplementari per amplificare l'effetto dei contributi del programma provenienti da altri investitori in progetti di sviluppo urbano.

	<p>Per la selezione degli intermediari finanziari l'autorità di gestione e il fondo di fondi si conformano al diritto dell'Unione. La selezione degli intermediari finanziari è aperta, trasparente e non discriminatoria. La selezione degli intermediari finanziari mira a definire adeguati accordi di condivisione del rischio in caso di remunerazione preferenziale.</p> <p>Il processo di selezione dell'intermediario finanziario valuta la strategia di investimento dell'UDF, il meccanismo decisionale e la governance globale, le capacità di gestione ed il contributo all'UDF dell'intermediario finanziario con risorse proprie. Nel processo di selezione, uno dei criteri di ammissibilità per la selezione dell'intermediario finanziario è la sua capacità di proporre e sviluppare un portafoglio di progetti di sviluppo urbano da finanziare, tenendo conto della politica dei prezzi più competitiva proposta dall'intermediario finanziario che partecipa alla procedura di selezione.</p> <p>L'intermediario finanziario è responsabile dell'individuazione e della valutazione di progetti di sviluppo urbano. Una volta selezionato, l'intermediario finanziario gestisce un piano di progetti di sviluppo urbano.</p> <p>Tale piano di progetti di sviluppo urbano comprende i progetti che l'intermediario finanziario si impegna a finanziare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento.</p> <p>Si considerano coinvestitori tutti gli investitori che, a ragionevole giudizio dell'intermediario finanziario, investono in condizioni rispondenti al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, in una libera economia di mercato, indipendentemente dalla loro natura giuridica e dal loro assetto di proprietà.</p> <p>L'intermediario finanziario specifica, nel contesto della sua selezione, le condizioni e i criteri di valutazione dei coinvestitori. Questi devono essere comprensibili e accessibili a potenziali coinvestitori. L'intermediario finanziario applica un approccio non discriminatorio nel reperire i coinvestitori e nell'effettuare investimenti insieme ad essi. La valutazione dei coinvestitori può essere controllata ex post.</p>
<p>Ammissibilità dei destinatari finali</p>	<p>I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto dell'Unione e nazionale, del pertinente programma dei fondi SIE, dell'accordo di finanziamento e della condizione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 651/2014. Al momento della firma del prestito i destinatari finali possiedono i seguenti requisiti di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sono attivi nello sviluppo urbano, ossia sono imprese con uno status giuridico che consente di assumere debiti e attuare progetti di sviluppo urbano, con assetti proprietari diversi, che associano ad esempio capitali privati e pubblici; (b) sono partner attivi delle autorità regionali e locali che stimolano lo sviluppo urbano investendo in progetti di sviluppo urbano. I destinatari finali sono tenuti ad avere un adeguato interesse legittimo nel bene oggetto dell'investimento; (c) non sono esclusi a norma dell'articolo 1, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 651/2014; (d) non fanno parte di uno o più settori esclusi (**); (e) non sono imprese in difficoltà quali definite all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (UE) n. 651/2014; (f) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito dell'intermediario finanziario; (g) investono in progetti di sviluppo urbano realizzati in regioni assistite, designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato.

	<p>Inoltre, al momento dell'investimento e durante il rimborso del prestito i destinatari finali hanno la propria sede sociale in uno Stato membro e l'attività per la quale è stato erogato il prestito si svolge nello Stato membro e nella regione/giurisdizione pertinenti del programma dei fondi SIE.</p>
<p>Caratteristiche del prodotto per i destinatari finali</p>	<p>L'UDF eroga ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo del programma e che sono cofinanziati dal programma. Importi e tassi dell'UDF sono allineati ai risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e rispettano le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>I prestiti sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità autorizzate:</p> <p>(a) Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali.</p> <p>(b) Capitale circolante legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie (e correlate) alle attività di cui alla precedente lettera a) (la cui natura accessoria è documentata, tra l'altro, dal piano aziendale del progetto di sviluppo urbano e dall'importo del finanziamento).</p> <p>I prestiti nell'ambito dell'UDF inclusi nel portafoglio rispettano in qualsiasi momento i seguenti criteri di ammissibilità:</p> <p>(c) Si tratta di nuovi prestiti ed è escluso il rifinanziamento di prestiti esistenti, come anche il finanziamento di progetti già completati.</p> <p>(d) L'investimento totale dell'UDF in un progetto di sviluppo urbano non supera l'importo di 20 000 000 EUR, come stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>(e) I prestiti forniscono finanziamenti per una o più delle finalità autorizzate in EUR e/o nella valuta nazionale della giurisdizione pertinente e/o, se del caso, in qualsiasi altra valuta.</p> <p>(f) I prestiti non assumono la forma di prestiti mezzanini, debito subordinato o quasi-equity.</p> <p>(g) I prestiti non assumono la forma di linee di credito rotativo.</p> <p>(h) I prestiti hanno un piano di rimborso che prevede versamenti regolari e/o rimborso in unica soluzione alla scadenza.</p> <p>(i) I prestiti non finanziano attività puramente finanziarie, né finanziano il credito al consumo.</p> <p>(j) Scadenza: i prestiti hanno una scadenza minima di 12 mesi (compreso l'eventuale periodo di grazia) e una scadenza massima di 360 mesi.</p>
<p>Relazioni e risultati attesi</p>	<p>L'intermediario finanziario fornisce all'autorità di gestione o al fondo di fondi, con cadenza almeno trimestrale, informazioni la cui forma e la cui portata sono standardizzate.</p> <p>Ogni relazione comprende tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione rispetti le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p> <p>Gli Stati membri rispettano inoltre i propri obblighi di relazione e di trasparenza ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.</p>

	<p>Gli indicatori sono allineati con gli obiettivi specifici della pertinente priorità del programma dei fondi SIE che finanzia lo strumento finanziario e con i risultati attesi specificati nella valutazione ex ante; sono misurati e comunicati almeno ogni tre mesi per l'UDF e sono quanto meno conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1303/2013. Oltre agli indicatori comuni dell'asse prioritario del programma dei fondi SIE, altri indicatori sono:</p> <p>(a) numero di prestiti/progetti finanziati;</p> <p>(b) importi dei prestiti finanziati;</p> <p>(c) inadempimenti (numero e importi);</p> <p>(d) risorse rimborsate e plusvalenze.</p>
Valutazione del beneficio economico del contributo del programma	<p>Il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene trasferito ai destinatari finali prendendo in considerazione, se del caso, le condizioni di finanziamento favorevoli fornite dal contributo pubblico del programma all'UDF.</p> <p>L'intermediario finanziario riduce il tasso di interesse effettivo totale (e modifica, se del caso, la politica in materia di garanzie) a carico dei destinatari finali nell'ambito di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, rispecchiando le favorevoli condizioni di finanziamento del contributo del programma all'UDF.</p> <p>Questo principio è ripreso nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di fondi e l'intermediario finanziario.</p>

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).

(**) I seguenti settori economici sono denominati collettivamente "settori esclusi":

- (a) attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- (b) il tabacco e le bevande alcoliche distillate: la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- (c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicithe politiche dell'Unione europea;
- (d) case da gioco: case da gioco e imprese equivalenti;
- (e) restrizioni applicabili al settore informatico: ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d., b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici;
- (f) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati ("OGM").»

REGOLAMENTO (UE) 2016/1158 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 452/2014 per quanto riguarda la soppressione dei modelli per le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi e le specifiche associate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 452/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le modalità con cui gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato devono essere autorizzati per quanto riguarda le norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) applicabili. Tale regolamento contiene, nelle appendici I e II dell'allegato 2 (Parte ART), modelli per tale autorizzazione e specifiche ad essa associate.
- (2) L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (UE) n. 452/2014 ha dimostrato che, al fine di tenere conto dei frequenti cambiamenti delle norme dell'ICAO in modo tempestivo, tali modelli dovrebbero essere regolarmente modificati, il che comporterebbe inutili oneri amministrativi. L'obbligo di utilizzare tali modelli non è giustificato, considerando che in sua assenza l'Agenzia europea per la sicurezza aerea può istituire e aggiornare autonomamente i modelli necessari. Tale obbligo e tali modelli dovrebbero pertanto essere soppressi dal regolamento (UE) n. 452/2014.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 452/2014.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato 2 al regolamento (UE) n. 452/2014 è così modificato:

1) la norma ART.210, lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) l'Agenzia rilascia l'autorizzazione, incluse le specifiche associate, quando:

- 1) si è accertato che l'operatore del paese terzo è titolare di un COA in corso di validità o documento equivalente e specifiche operative associate rilasciati dallo Stato dell'operatore;
- 2) si è accertato che l'operatore del paese terzo è autorizzato dallo Stato dell'operatore a effettuare operazioni all'interno dell'UE;
- 3) si è accertato che l'operatore del paese terzo ha stabilito:
 - i) la conformità ai requisiti applicabili della parte-TCO;
 - ii) una comunicazione trasparente, adeguata e tempestiva in risposta a un'ulteriore valutazione e/o un audit dell'Agenzia, ove applicabile; e
 - iii) un'azione correttiva tempestiva ed efficace presentata in risposta al rilevamento di una non conformità, se del caso;
- 4) non vi è alcuna evidenza di gravi carenze nella capacità dello Stato dell'operatore o Stato di immatricolazione, a seconda dei casi, di certificare e supervisionare l'operatore e/o gli aeromobili conformemente agli standard ICAO applicabili; e
- 5) il richiedente non è soggetto a un divieto operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.»

2) Le appendici I e II sono soppresse.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1159 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento «il regolamento di base», il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 435/2004 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia.
- (2) Successivamente, nel giugno 2010, tali misure sono state prorogate per un periodo supplementare di cinque anni ⁽³⁾ e nel maggio 2012, in seguito a un riesame intermedio parziale, è stato modificato il livello del dazio di un produttore esportatore cinese ⁽⁴⁾. Di conseguenza l'aliquota del dazio applicabile per l'Indonesia è variato da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 0,26 EUR/kg («le misure in vigore»).
- (3) Le misure in vigore si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, eccetto le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Inizialmente per queste società è stata stabilita un'aliquota del dazio pari a zero, dato che non sono state accertate pratiche di dumping [regolamento (CE) n. 435/2004].
- (4) Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC») ⁽⁵⁾, i produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non sono stati esaminati nei successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono assoggettati alle misure in vigore.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GUL 140 del 8.6.2010, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

- (5) Un'indagine precedente limitata alle società Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited era stata avviata il 17 febbraio 2011 ⁽⁶⁾. In seguito al ritiro della denuncia, il procedimento è stato chiuso con una decisione della Commissione del 5 aprile 2012 ⁽⁷⁾, senza che venisse istituita alcuna misura.
- (6) Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore è stato avviato nel giugno 2015 ⁽⁸⁾, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.2. Apertura dell'inchiesta

- (7) Il 12 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), limitata alle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, appartenenti allo stesso gruppo (le due società sono in seguito denominate «i produttori esportatori interessati» o «Fang Da»), in conformità all'articolo 5 del regolamento di base. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾ («l'avviso di apertura»).
- (8) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2015 dalla società Productos Aditivos S.A. («il denunciante» o «il produttore dell'Unione»), unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (9) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che gli elementi di prova del pregiudizio contenuti nella denuncia erano carenti e che la successione di inchieste nei suoi confronti era illecita. Essa ha anche affermato che ciò dimostra che l'avvio del presente procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento di base non è giusto. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle tendenze di alcuni indicatori nel fascicolo aperto.
- (10) Come già spiegato nel considerando 8, la Commissione ritiene che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e tali elementi costituiscono il solo criterio per decidere l'apertura di un'inchiesta, non l'esistenza o l'esito di inchieste precedenti. La specifica analisi del pregiudizio della denuncia ha dimostrato che esistono elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni da parte di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Inoltre, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento perché si accerti un notevole pregiudizio. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni in dumping su tale industria non sia rilevante. Di conseguenza, l'apertura dell'inchiesta è giuridicamente lecita. Per quanto riguarda le osservazioni sulla possibile incoerenza di tre indicatori nel fascicolo aperto, essa è dovuta alla sostanziale differenza di dimensioni dei volumi coinvolti in questi calcoli e deriva dall'arrotondamento dei dati riservati utilizzati (verso l'alto o verso il basso a seconda dell'anno).
- (11) L'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 5 del regolamento di base è stata giuridicamente possibile anche se concerne un'unica società, come confermato dalla giurisprudenza ⁽¹⁰⁾.

1.3. Fase successiva della procedura

- (12) La Commissione non ha istituito misure antidumping provvisorie nella presente inchiesta, al fine di allineare il calendario delle conclusioni definitive di questo procedimento al riesame in previsione della scadenza menzionato nel considerando 6.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, e di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 50, del 17.2.2011, pag. 9).

⁽⁷⁾ Decisione 2012/185/UE della Commissione, del 4 aprile 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 33).

⁽⁸⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

⁽⁹⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

⁽¹⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 nella causa T-156/11, *Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*, EU:T:2012:431, punto 84.

1.4. Parti interessate

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i due produttori esportatori interessati e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.
- (14) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5. Produttori del paese di riferimento

- (15) La Commissione ha informato dell'avvio dell'inchiesta anche i produttori dell'Indonesia e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In base alle informazioni disponibili non vi erano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

1.6. Campionamento

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori interessati, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
- (18) Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto l'esiguo numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.7. Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (19) Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM ai due produttori esportatori interessati della RPC.

1.8. Risposte al questionario

- (20) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori cinesi interessati e ai tre importatori indipendenti.
- (21) Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei due produttori esportatori cinesi interessati (compresi due dei suoi uffici per le vendite all'esportazione collegati di Hong Kong) e da due importatori indipendenti. Il secondo produttore esportatore cinese interessato ha cessato la produzione e la vendita del prodotto in esame prima del periodo dell'inchiesta e quindi non era interessato dal questionario per il periodo dell'inchiesta.

1.9. Visite di verifica

- (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione

— Productos Aditivos S.A., Barcellona, Spagna

Importatori

- DKSH GmbH, Amburgo, Germania
- Emilio Peña S.A., Torrente (Valenza), Spagna

Produttori esportatori della RPC

- Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Yang Quan, RPC

Ufficio vendite all'esportazione (collegato con Fang Da) a Hong Kong

- Zhong Hua Fang Da Ltd., Hong Kong

1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (23) L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (24) Il prodotto in esame è costituito da ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato dai due produttori esportatori interessati, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10) («il prodotto in riesame»).
- (25) Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente usato come dolcificante dall'industria alimentare, nonché dai produttori di dolcificanti ipocalorici e dietetici da tavola. Piccoli quantitativi del prodotto vengono anche utilizzati dall'industria farmaceutica.
- (26) Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Analogamente a ogni prodotto chimico puro, esso può però contenere una piccola percentuale di impurità in quantità espresse in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, stabilito dalla normativa dell'Unione, determina la qualità del ciclamato di sodio, che è disponibile in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale di umidità del 15 % e anidro (AC), con un tenore massimo di umidità dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche e applicazioni principali. Si differenziano soltanto per il grado di dolcezza; il tipo HC è meno dolce dato che contiene acqua. I prezzi variano per lo stesso motivo. Il tipo AC è più caro rispetto alla forma HC. Le due forme dovrebbero quindi essere considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2. Prodotto simile

- (27) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto dal produttore esportatore sul mercato interno della Repubblica popolare cinese;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (28) La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

- (29) Uno dei produttori esportatori interessati, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, ha cessato la produzione del prodotto in esame nel 2012. Pertanto, solo la società Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited ha presentato una richiesta di TEM e le risposte al questionario.
- (30) I funzionari della Commissione hanno visitato la società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited per verificare se avesse cessato la produzione e le vendite del prodotto in esame ed hanno constatato che essa ha effettivamente abbandonato l'attività. L'analisi del dumping è stata quindi basata sui dati presentati da Fang Da Food Additive (Yang Quan).
- (31) Tuttavia, visto il rapporto tra le due società, appartenenti al gruppo Fang Da e di proprietà della stessa società madre, le conclusioni si applicano a entrambe le società, che costituiscono il gruppo Fang Da.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (32) La Commissione ha valutato la richiesta TEM del produttore esportatore e ha anche effettuato una verifica in loco presso la sua sede.
- (33) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (34) Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore che ha chiesto il TEM non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (35) Più specificatamente, è stato constatato il mancato rispetto del secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, poiché le operazioni contabili non erano registrate in base al principio della competenza. Inoltre, mancava una presentazione chiara della situazione finanziaria della società. La Commissione ha anche rilevato problemi per quanto riguarda il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari. Essa ha inoltre constatato che per certe spese non era stato previsto alcun accantonamento. Infine, è emerso che non era stato effettuato alcun consolidamento dei rendiconti finanziari al livello corretto (dell'impresa madre).
- (36) La Commissione ha comunicato le conclusioni relative al TEM al produttore esportatore, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha inviato osservazioni, contestando tutte le suddette conclusioni. Le osservazioni pervenute sono state debitamente analizzate, ma non erano tali da modificare le conclusioni preliminari della Commissione e il produttore esportatore è stato informato al riguardo l'11 aprile 2016. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le sue obiezioni senza fornire ulteriori prove o argomentazioni.
- (38) In conclusione, il produttore esportatore interessato non ha potuto dimostrare di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto la sua richiesta di TEM è stata respinta.

3.3. Paese di riferimento

- (39) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo adeguato a economia di mercato o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, se ciò non era possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

- (40) È stata prestata particolare attenzione alla selezione di un paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire i prezzi o il valore costruito per la determinazione del valore normale.
- (41) Come indicato al considerando 15, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono state inviate lettere e questionari pertinenti ai tre produttori esportatori indonesiani noti.
- (42) Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato in un primo momento, dichiarandosi disposto a collaborare. La Commissione ha invitato tale società a completare il questionario per i produttori di ciclamato di sodio nel paese di riferimento. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (43) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. In base alle informazioni disponibili non esistevano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

3.4. Valore normale

- (44) Come indicato nei considerando da 40 a 43, non è stato possibile ottenere la cooperazione di alcun produttore del paese di riferimento.
- (45) Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere determinato su un'altra base equa. A tal fine, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore normale sui dati verificati relativi ai costi e ai prezzi del produttore dell'Unione.
- (46) Il prodotto simile è stato venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative. Tuttavia, nel mercato interno le vendite dell'industria dell'Unione erano in perdita. Per questo motivo il valore normale è stato basato sui costi di produzione dell'industria dell'Unione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. Le SGAV sono state stabilite in base ai dati verificati del produttore dell'Unione. Il tasso di profitto aggiunto era identico al profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da 174 a 177).

3.5. Prezzo all'esportazione

- (47) Tutte le esportazioni nell'Unione del produttore esportatore interessato sono state effettuate tramite società commerciali di esportazione situate a Hong Kong e tutte le vendite nell'Unione sono state destinate ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi costruito in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti del produttore esportatore interessato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e per i profitti, che sono stati determinati in base ai dati verificati dei due importatori indipendenti.

3.6. Confronto

- (48) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.
- (49) Ove giustificato dalla necessità di garantire un equo confronto, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (50) Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori nonché gli oneri bancari, in tutti i casi in cui risultavano essere ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

3.7. Osservazioni sul dumping presentate dalla parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni

- (51) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive divulgate. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.
- (52) In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fang Da ha definito discriminatorio il fatto che il suo valore normale fosse determinato sulla base dei dati del produttore dell'Unione, mentre in una delle precedenti inchieste sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati dell'Indonesia, paese di riferimento ⁽¹¹⁾. L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede entrambi i metodi in ordine gerarchico, a seconda delle circostanze di fatto di ciascuna indagine. Il metodo del paese di riferimento è effettivamente il primo. Come spiegato nei considerando da 40 a 43, nonostante i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione, nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato alla presente inchiesta, mentre nell'inchiesta precedente l'Indonesia aveva offerto la sua cooperazione. Di conseguenza, come indicato al considerando 45, il valore normale ha dovuto essere determinato su una base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è quindi respinta in considerazione delle circostanze di fatto della presente inchiesta.
- (53) Fang Da ha affermato inoltre che il valore normale basato sui dati del produttore dell'Unione ha determinato un margine di dumping più elevato (88,7 %), mentre il valore normale basato sull'Indonesia come paese di riferimento in una delle precedenti inchieste ⁽¹²⁾ ha portato a un margine di dumping inferiore (del 14,2 %, invece dell'88,7 % per Fang Da). La determinazione del valore normale probabilmente non è stata equa nel presente caso, perché i prezzi all'esportazione non erano molto diversi nei due casi.
- (54) In primo luogo Fang Da non ha fornito un confronto dei prezzi all'esportazione a sostegno della sua affermazione. Ad ogni modo, i due casi si riferivano a periodi d'inchiesta diversi, il che rende ingannevole il confronto tra i prezzi all'esportazione. In secondo luogo, come spiegato al considerando 52, in mancanza di collaborazione da parte di un paese di riferimento, il valore normale è stato determinato su un'altra base equa e in particolare sui dati del produttore dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è respinta sulla base delle circostanze di fatto della presente inchiesta.
- (55) Il produttore esportatore interessato ha inoltre affermato che era discriminatorio che il suo dazio (1,17 EUR/kg) fosse basato sul margine di pregiudizio, mentre il dazio sul resto delle importazioni cinesi (da 0,23 a 0,26 EUR/kg) ⁽¹³⁾ si basava sul margine di dumping. Egli ha ribadito che tale differenza tra i dazi non poteva essere giustificata da alcuna differenza significativa dei prezzi medi all'importazione e che essa premiava la mancata collaborazione degli altri produttori esportatori cinesi, soggetti a un altro procedimento relativo allo stesso prodotto.
- (56) In primo luogo va ricordato che la decisione di basare il dazio sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio viene adottata in base alla regola del dazio inferiore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (cfr. considerando 182). Essa non dipende quindi dal metodo di determinazione del valore normale. In secondo luogo è già stato spiegato nei considerando 52 e 54 che l'utilizzo di un paese analogo in un'inchiesta e l'utilizzo di dati dell'Unione in un'altra inchiesta non costituiscono un trattamento discriminatorio. In terzo luogo, la differenza tra i dazi del produttore esportatore interessato e quelli di altri produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato deriva da procedimenti separati riguardanti periodi diversi, in conformità alle condizioni del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (57) In base a quanto precede, nessuna delle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ha modificato i risultati relativi al dumping.

3.8. Margine di dumping

- (58) La Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto e la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 4.

⁽¹²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 4.

⁽¹³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 4.

- (59) Pertanto la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società	Margine di dumping definitivo
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited e Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited	88,7 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Osservazione preliminare

- (60) Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e il presente procedimento riguarda solo un gruppo di produttori esportatori cinesi, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni hanno dovuto essere indicizzati per garantire la riservatezza dei dati commerciali sensibili.

4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (61) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell'Unione, che costituisce quindi «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.3. Consumo dell'Unione

- (62) Il ciclamato di sodio è prodotto solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia. Dato che le importazioni di ciclamato di sodio da questi due paesi sono state oggetto di misure durante il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato i dati statistici raccolti conformemente all'articolo 14, paragrafo 6 ⁽¹⁴⁾, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») per stabilire il volume e i prezzi medi delle importazioni da questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto contenevano informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.
- (63) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha presentato nuovi dati sulle esportazioni cinesi che indicherebbero volumi di importazioni, effettuate durante il periodo in esame dai produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, più elevati dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Il produttore esportatore non ha tuttavia rivelato la fonte esatta di questi nuovi dati e, a parte la presentazione di cifre differenti, non ha fornito un motivo per non prendere in considerazione i dati utilizzati nella presente inchiesta sulle effettive importazioni, contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione non ha perciò cambiato la fonte di dati utilizzata nella presente inchiesta.
- (64) Il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	100	103	93	97	101

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

⁽¹⁴⁾ La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 contiene dati sulle importazioni di prodotti soggetti a inchieste o misure antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.

- (65) Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % tra il 2011 e il 2013 per poi aumentare nel periodo successivo. Il consumo durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

4.4. Importazioni di Fang Da

- (66) Per garantire la coerenza dei dati per tutto il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato la stessa fonte di informazioni, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per stabilire le tendenze dei prezzi e del volume delle importazioni di Fang Da. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le cifre fornite da Fang Da nelle risposte al questionario e sono risultati coerenti.

4.4.1. Volume e quota di mercato

- (67) Le importazioni nell'Unione di Fang Da hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Volume delle importazioni	100	84	111	156	161
Quota di mercato	100	82	119	161	160

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (68) Le importazioni in dumping di Fang Da sono aumentate del 61 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento sono diminuite del 16 % dal 2011 al 2012, ma poi sono quasi raddoppiate dal 2012 e al periodo dell'inchiesta. Le quote di mercato hanno seguito la stessa tendenza, con un incremento generale sostanziale del 60 %.
- (69) Nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, la società Fang Da è diventata il maggior fornitore del mercato dell'Unione, con una quota di mercato leggermente superiore a quella di tutte le altre importazioni prese insieme e molto superiore alla quota di mercato dell'industria dell'Unione.
- (70) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha sostenuto che, in base a nuovi dati sulle esportazioni cinesi, l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi, il che sarebbe contrario ai risultati dell'inchiesta basati sulle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Come indicato nel considerando 63, il produttore esportatore interessato non ha dimostrato che i nuovi dati che ha presentato, riguardanti i produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, fossero più attendibili dei dati utilizzati nella presente inchiesta e quindi tali argomentazioni sono state respinte.

4.4.2. Prezzi delle importazioni di Fang Da e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

- (71) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione di Fang Da ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/kg)

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Fang Da	100	110	105	96	99

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (72) Il prezzo medio all'importazione di Fang Da del prodotto in esame è diminuito dell'1 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento, però, è aumentato del 10 % dal 2011 al 2012, in seguito è diminuito di 14 punti percentuali dal 2012 al 2014 e infine è aumentato di 3 punti indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta.
- (73) Nel 2011 e 2012 i prezzi all'importazione di Fang Da erano, in media, più elevati degli altri prezzi all'importazione (stabiliti in base alla stessa fonte d'informazioni e comprendenti i dazi antidumping), ma nel 2013 si sono allineati a questi e nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta sono calati a un livello inferiore agli altri prezzi.
- (74) La Commissione ha constatato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sulla base dei dati di Fang Da Yang Quan (FDYQ) e del produttore dell'Unione, mediante un confronto tra:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni di FDYQ praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (75) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto, con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 19,1 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (76) La produzione di ciclamato di sodio consiste in due fasi di produzione principali. Durante la prima fase, che richiede l'utilizzo di reattori, le materie prime sono convertite in ciclamato di sodio grezzo (impuro). Nella seconda fase di produzione il ciclamato di sodio grezzo deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, viste le relative norme di regolamentazione, dalle industrie a valle di alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.
- (77) A causa di un incidente tecnico avvenuto nel luglio 2011 (un'esplosione in una fabbrica), l'industria dell'Unione non ha potuto eseguire la prima fase di produzione, il processo di reazione, dall'agosto 2011 al maggio 2012, e ha dovuto utilizzare temporaneamente ciclamato di sodio importato, che purificava successivamente per poter continuare le sue attività commerciali.
- (78) Dato che il produttore dell'Unione non ha avuto altra scelta se non quella di ricorrere temporaneamente a importazioni e in considerazione della durata limitata e del volume delle importazioni durante il periodo in esame, questo incidente e le sue conseguenze non annullano le conclusioni sulla definizione dell'industria dell'Unione. L'incidente ha avuto comunque un forte impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione negli anni 2011-2012, cioè all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita nonché gli indicatori di redditività. Esso ha inciso anche, sebbene in misura minore, sullo sviluppo delle importazioni. Questi elementi vengono presi in considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio.
- (79) In questo contesto e in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (80) Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione valutati dalla Commissione sono i seguenti: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, i prezzi medi unitari, i costi unitari, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (81) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto nel complesso il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Volume di produzione	100	104	189	159	157
Capacità produttiva	100	114	171	171	171
Utilizzo degli impianti	100	91	110	93	92

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (82) Durante il periodo in esame la produzione è aumentata complessivamente del 57 %. Come spiegato nei considerando 77 e 83, la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia insolitamente bassa negli anni 2011 e 2012. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il livello di produzione è diminuito fortemente di 32 punti indice.
- (83) Anche la capacità di produzione è aumentata notevolmente nel periodo in esame (del 71 %), ma questa tendenza è spiegata da un livello anormalmente basso nel 2011 e 2012 dovuto all'incidente tecnico avvenuto negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre il proprio ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Il livello della capacità di produzione è rimasto stabile dal 2013 fino al periodo dell'inchiesta.
- (84) Il tasso di utilizzo della capacità è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta, ma ha seguito una notevole tendenza discendente dal 2013, in linea con il calo del volume di produzione.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (85) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Volume delle vendite	100	69	146	108	104
Quota di mercato	100	67	157	111	104

Fonte: dati dell'industria dell'Unione e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (86) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame. Essi sono aumentate complessivamente del 4 %.
- (87) Dato che entrambe le cifre riflettono solo le vendite del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione, i livelli del 2011 e 2012 erano insolitamente bassi per i motivi indicati nei considerando 77 e 83. A partire dal 2013, quando la produzione di ciclamato di sodio dell'industria dell'Unione era già stata ripresa permanentemente, le sue vendite sono diminuite di 42 punti indice a causa della perdita di ordinazioni.
- (88) Anche la loro quota di mercato è calata notevolmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Ciò è in contrasto con lo sviluppo sia del consumo dell'Unione, che è aumentato di 8 punti indice, sia delle importazioni di Fang Da, che sono anch'esse cresciute ulteriormente ed hanno aumentato la loro quota di mercato in tali tre anni.

4.5.2.3. Crescita

- (89) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando essa è stata in grado di aumentare la propria produzione, la capacità produttiva, le vendite e la quota di mercato. Tale aumento è stato determinato da due fattori: i) l'aumento dei dazi antidumping per alcuni produttori esportatori della RPC, che sono stati raddoppiati nel maggio 2012 e ii) il fatto che l'industria dell'Unione fosse di nuovo in grado di produrre il proprio ciclamato di sodio per 12 mesi nel 2013, rispetto a soli 7 mesi nel 2011 e a 8 mesi nel 2012.
- (90) Se l'esplosione non si fosse verificata nel luglio 2011, i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e alle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati nel 2011 e nel 2012, poiché l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il ciclamato di sodio di sua produzione invece di quello importato, che ha sottoposto a un'ulteriore lavorazione (purificazione) tra l'agosto 2011 e il maggio 2012. Di conseguenza l'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato molto inferiore, mentre la capacità produttiva sarebbe persino rimasta al livello del 2013 durante tutto il periodo in esame. Dal 2013 al periodo dell'inchiesta, tutte le tendenze sopramenzionate relative al volume, ad eccezione della capacità produttiva, si sono completamente invertite. Infatti, sebbene il consumo dell'Unione avesse seguito una tendenza crescente dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Contemporaneamente, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta fortemente negativa nel corso di tutto il periodo in esame, il che ha compromesso le sue prospettive di crescita.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (91) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	100	100	105	105	105
Produttività	100	104	180	151	150

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (92) Nonostante non avesse potuto produrre il proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere invariata l'occupazione in tale periodo, dato che qualsiasi riduzione è stata considerata troppo onerosa e inutile. Anche se nel 2012 è stato licenziato un dipendente, il livello dell'occupazione non è cambiato tra il 2011 e il 2012, poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero di dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.

- (93) L'esplosione avvenuta nella fabbrica ha avuto sulla produttività dell'industria dell'Unione effetti simili a quelli subiti dagli altri indicatori economici suddetti. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012 e poi è aumentata fortemente di circa 80 punti indice nel 2013. Da allora, a causa della perdita di ordinazioni, essa è però diminuita di 30 punti indice nel 2014 ed è rimasta a questo livello fino al periodo dell'inchiesta.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo considerevole sull'industria dell'Unione, a causa del volume e dei prezzi delle importazioni di Fang Da.
- (95) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni degli altri produttori esportatori cinesi e indonesiani. In questo contesto va notato che il livello del dazio antidumping istituito nell'inchiesta iniziale per due produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da è risultato insufficiente per contrastare il dumping che arrecava un pregiudizio all'industria dell'Unione. Di conseguenza il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi è stato più che raddoppiato nel maggio 2012, come spiegato nel considerando 2. Data l'attuale analisi, è evidente che il dumping viene tuttora praticato.

4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (96) Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi praticati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Prezzo unitario medio di vendita	100	105	103	107	106
Costo unitario di produzione	100	107	97	95	96

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (97) Il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. Dapprima è aumentato di 5 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.
- (98) Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è diminuito di 10 punti indice nel 2013 rispetto al 2012. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta. Tali cambiamenti sono dovuti soprattutto alla fluttuazione dei costi delle materie prime.
- (99) In relazione a ciò va notato che l'industria dell'Unione non è stata in grado di separare con precisione i costi di purificazione dai costi di produzione complessivi. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta, rispecchiano anche i costi di purificazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.

- (100) In base a quanto precede, l'interpretazione delle tendenze tra il periodo 2011-2012 e i periodi successivi dovrebbe essere fatta con cautela, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, anche se solo leggermente, dal fatto che gli indici 2011-2012 fossero basati su serie diverse di dati.
- (101) In ogni caso, nel corso di tutto il periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre rimasto inferiore ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione indicati nella tabella riportata sopra.

4.5.2.7. Costo del lavoro

- (102) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente	100	127	115	102	95

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (103) Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso di tutto il periodo in esame. In un primo tempo, tuttavia, esso è aumentato del 27 % nel 2012, soprattutto a causa delle compensazioni versate a un dipendente licenziato, e poi è calato costantemente fino al periodo dell'inchiesta, quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

4.5.2.8. Scorte

- (104) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell'unico produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali	100	258	339	406	708
Scorte finali in percentuale della produzione	100	249	179	255	451

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (105) Durante il periodo in esame le scorte finali, espresse in percentuale della produzione, hanno registrato notevoli fluttuazioni. Esse sono aumentate dapprima tra il 2011 e il 2012, poi sono diminuite l'anno successivo e infine sono aumentate considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta. Complessivamente, durante il periodo in esame, sono aumentate di 351 punti indice. Tale aumento è stato in parte causato dall'incapacità dell'industria dell'Unione di vendere i suoi prodotti per via della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, ma è anche il risultato dei livelli anormalmente bassi delle scorte registrati nel 2011 in seguito all'incidente tecnico descritto nel considerando 77.

4.5.2.9. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (106) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Redditività	- 100	- 111	- 82	- 61	- 69
Flusso di cassa	100	- 500	- 1 107	- 559	- 766
Investimenti	100	203	15	0	0
Utile sul capitale investito	- 100	- 42	- 104	- 79	- 77

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (107) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 99, il costo di produzione usato per determinare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, cioè includendo i costi legati al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi dei dati sulla redditività ha rilevato che l'industria dell'Unione ha registrato ingenti perdite nel corso di tutto il periodo in esame. Queste sono state particolarmente elevate nel 2011-2012, ma la situazione è migliorata dal 2013.
- (108) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto, calcolata in relazione al totale delle vendite ⁽¹⁵⁾ di ciclamato di sodio, è passata da positiva nel 2011 a fortemente negativa tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta.
- (109) Gli unici investimenti significativi sono stati realizzati nel periodo 2011-2013 e riguardano esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione del 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dalla polizza di assicurazione.
- (110) L'utile sul capitale investito consiste nel profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Esso è stato fortemente negativo in tutto il periodo in esame.
- (111) Dato il livello delle perdite subite dall'industria dell'Unione, la sua capacità di reperire capitali è stata gravemente danneggiata.

4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (112) Anche se alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività, sono migliorati tra il periodo 2011-2012 e il 2013, queste tendenze sono state influenzate solo parzialmente dall'effettivo sviluppo del mercato derivante dall'istituzione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.

⁽¹⁵⁾ Contrariamente alle vendite figuranti nella tabella 5, le vendite complessive oggetto del presente considerando comprendono le vendite, effettuate sia nei mercati di esportazione che nel mercato dell'Unione, del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione e del ciclamato di sodio basato sui materiali importati nel 2011 e nel 2012.

- (113) Come indicato al considerando 89, tali miglioramenti possono infatti essere dovuti in gran parte anche ai seguenti fattori: i) l'esplosione nella fabbrica avvenuta nel luglio 2011, ii) il fatto che l'industria dell'Unione non abbia potuto produrre, a causa di tale esplosione, il suo proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012 e iii) la piena ripresa del processo di produzione di 12 mesi dopo la sostituzione delle catene di produzione distrutte. L'aumento di questi indicatori fino al 2013 sarebbe stato sicuramente molto minore se non si fosse verificata l'esplosione.
- (114) L'evoluzione positiva delle suddette tendenze è cambiata palesemente dal 2013, poiché la produzione, le vendite, la produttività e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono notevolmente peggiorate.
- (115) Inoltre, nel corso di tutto il periodo considerato, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta permanentemente in una situazione precaria. Soprattutto gli indicatori dell'industria dell'Unione, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato risultati globali molto negativi.
- (116) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (117) Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore interessato ha contestato le conclusioni del considerando 115, secondo cui la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito mostravano un pregiudizio, dato che tali indicatori avevano avuto uno sviluppo positivo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.
- (118) La Commissione osserva che, sebbene nel periodo in esame il livello delle perdite, il flusso di cassa negativo e l'utile sul capitale investito abbiano effettivamente registrato un leggero miglioramento, i loro livelli erano comunque ancora molto negativi negli anni 2013 e 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori di pregiudizio è decisivo di per sé, ma tutti sono analizzati insieme. L'argomentazione è quindi respinta.
- (119) Fang Da ha sostenuto inoltre che il periodo in esame non era rappresentativo a causa di due fattori importanti, vale a dire il fatto che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano distorti e il rimanente periodo dal 2013 al periodo dell'inchiesta era troppo breve.
- (120) Per quanto riguarda il primo fattore, Fang Da ha asserito che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano statisticamente inutili e dovevano essere ignorati in qualsiasi analisi del pregiudizio per i seguenti motivi:
- i) in quei due anni era in corso un'indagine sulle importazioni di ciclamato di sodio di Fang Da e ciò è sufficiente per causare la distorsione di qualsiasi dato e rendere tali periodi inattendibili per fissare una linea di riferimento su cui si possa basare l'analisi delle tendenze future;
 - ii) quei due anni hanno subito il forte impatto dell'esplosione avvenuta nella fabbrica del produttore dell'Unione.
- (121) Per quanto riguarda il punto i), Fang Da non ha dimostrato perché o come la precedente inchiesta avesse distorto i dati dell'industria dell'Unione relativi a tale periodo. Di conseguenza tale affermazione non ha potuto essere accettata dalla Commissione nella valutazione delle suddette argomentazioni.
- (122) Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione ha riconosciuto chiaramente che l'esplosione ha avuto un impatto sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione nel periodo 2011-2012 e, come indicato nel considerando 78, tali elementi sono stati presi nella dovuta considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio. Si ricorda inoltre che nel considerando 114 la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione è ulteriormente peggiorata dal 2013, cioè dopo il periodo 2011-2012. Di conseguenza, quest'argomentazione ha dovuto essere respinta.
- (123) Per quanto riguarda il secondo fattore, Fang Da ha sostenuto che la parte rimanente del periodo considerato, il periodo 2013-2014 e il periodo dell'inchiesta, non era sufficiente per poter trarre conclusioni significative in merito al pregiudizio. Il produttore esportatore interessato non ha comprovato la sua argomentazione. L'accertamento del pregiudizio viene effettuato per il periodo dell'inchiesta sulla base dell'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame. Pertanto anche questa argomentazione ha dovuto essere respinta.

- (124) In aggiunta a quanto sopra, Fang Da ha sostenuto anche che il 2013 non poteva essere utilizzato come anno di riferimento per la valutazione del pregiudizio perché le cifre relative al 2013 erano eccezionalmente elevate. Ciò sarebbe dovuto presumibilmente ai clienti dell'industria dell'Unione, che non hanno potuto acquistare il ciclamato di sodio dopo l'esplosione e, quando la produzione è ripresa completamente, si sono rivolti tutti all'industria dell'Unione per aumentare le proprie scorte.
- (125) In primo luogo, tale argomentazione è basata su una semplice affermazione infondata, poiché Fang Da non ha presentato alcuna prova del fatto che, a causa dell'esplosione, l'industria dell'Unione avesse perso numerosi clienti che hanno deciso di ritornare con un maggior numero di ordinazioni nel 2013. In secondo luogo, gli elementi di prova disponibili non dimostrano la fondatezza di tale affermazione. Essi dimostrano invece che nel periodo 2011-2012, in cui l'industria dell'Unione non ha potuto produrre il proprio ciclamato di sodio, essa ha mantenuto i suoi clienti e ha continuato a rifornirli con ciclamato di sodio importato, che è stato ulteriormente lavorato, come spiegato nel precedente considerando 77. Di conseguenza anche questa affermazione ha dovuto essere respinta.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (126) In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping di Fang Da avessero arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni in dumping di Fang Da eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping di Fang Da

- (127) L'inchiesta ha evidenziato un forte legame tra i prezzi delle importazioni di Fang Da, la sua quota di mercato e la situazione dell'industria dell'Unione. Tale legame è illustrato nella tabella seguente:

Tabella 11

Prezzi delle importazioni e quota di mercato

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Prezzi delle importazioni di Fang Da	100	110	105	96	99
Quota di mercato di Fang Da	100	82	119	161	160
Quota di mercato dell'industria dell'Unione	100	67	157	111	104
I prezzi delle importazioni cinesi (compresi i dazi antidumping), diverse da quelle di Fang Da	100	109	112	108	111
Quota di mercato cinese, diversa da quella di Fang Da	100	110	79	73	77

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (128) Nel periodo dal 2011 al 2012 i prezzi delle importazioni di Fang Da nell'Unione sono aumentati del 10 % e la sua quota di mercato è diminuita del 18 %. Nel periodo successivo, dal 2013 al periodo dell'inchiesta, Fang Da è riuscita tuttavia a raddoppiare la sua quota di mercato riducendo considerevolmente i suoi prezzi.

- (129) Dal 2012 al 2013 Fang Da ha dapprima ridotto i suoi prezzi del 5 %, allineandoli agli altri i prezzi delle importazioni cinesi. Anche questi ultimi sono stati colpiti, a partire dal maggio 2012, da un significativo aumento dei dazi antidumping applicabili a un grande produttore esportatore cinese, uno sviluppo che è illustrato nella precedente tabella, in cui figurano i prezzi delle importazioni cinesi comprendenti i dazi antidumping. Dal 2012 al 2013 tale allineamento dei prezzi ha comportato un considerevole aumento, di 37 punti indice, della quota di mercato di Fang Da ed è andato a detrimento delle altre importazioni cinesi, la cui quota di mercato è diminuita di 31 punti indice.
- (130) Dal 2013 al 2014 Fang Da ha continuato a ridurre i prezzi di altri 9 punti indice, in modo da raggiungere un livello inferiore al prezzo delle altre importazioni cinesi, il che ha causato un altro aumento significativo di 42 punti indice della sua quota di mercato. Ciò è andato direttamente a scapito dell'industria dell'Unione, la cui quota di mercato è diminuita di 53 punti indice durante lo stesso periodo.
- (131) Come spiegato nel considerando 75, il margine di sottoquotazione accertato per Fang Da è stato considerevole. Data la crescita costante del volume delle importazioni in dumping di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, quest'ultima non è stata in grado di beneficiare dell'aumento dei dazi antidumping per un altro produttore esportatore cinese nel 2012 e non è riuscita a recuperare la sua quota di mercato.
- (132) In base a quanto precede, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping di Fang Da abbiano contribuito in modo significativo al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Importazioni di produttori esportatori diversi da Fang Da

- (133) Il volume delle importazioni di altri produttori esportatori diversi da Fang Da ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Indice del volume delle importazioni

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
RPC (eccetto Fang Da)	100	114	73	71	77
Indonesia	100	225	31	18	9

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (134) Il volume delle importazioni dall'Indonesia è stato basso nel 2011 e 2012, molto basso nel 2013 e trascurabile nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Anche se ha subito forti fluttuazioni nel periodo in esame, il suo impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato dal 2011 al 2012 e insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta.
- (135) Nel periodo in esame il volume delle importazioni degli altri produttori cinesi diversi da Fang Da è diminuito del 23 %. Dapprima è aumentato del 14 % tra il 2011 e il 2012 e da allora è diminuito notevolmente, in particolare dal 2012 al 2013, con un calo molto forte di 41 punti indice.
- (136) Malgrado tale riduzione generale, le altre importazioni cinesi sono rimaste a un livello significativo, molto vicino al livello di Fang Da. Anche se i loro prezzi medi, comprensivi dei dazi antidumping applicati, erano in media leggermente più elevati di quelli di Fang Da, sono rimasti comunque a un livello basso, molto più basso dei prezzi dell'industria dell'Unione. Si può quindi concludere che durante il periodo considerato le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da hanno contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

- (137) Come spiegato al punto 5.1, l'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi è stato causato principalmente dal crescente volume delle importazioni in dumping e basso prezzo di Fang Da. Di conseguenza gli effetti delle importazioni degli altri produttori diversi da Fang Da, anche se hanno contribuito al pregiudizio, non sono tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2. Incidente tecnico (esplosione) nella fabbrica dell'industria dell'Unione

- (138) Come già spiegato nei considerando 77 e 83, nel luglio 2011 si è verificata un'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione, in seguito alla quale essa non potuta effettuare il processo di reazione necessario per produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012.
- (139) L'incapacità di produrre il proprio ciclamato di sodio ha inciso negativamente sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012. Ad esempio la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le vendite, la quota di mercato e le cifre relative alla produttività sarebbero stati più elevati in tale periodo, se non fosse avvenuto l'incidente, dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il proprio ciclamato di sodio invece di quello importato, che ha purificato e rivenduto tra agosto 2011 e maggio 2012.
- (140) Anche se i suddetti indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno risentito della sua incapacità di produrre ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012, la Commissione ha concluso che l'esplosione nella fabbrica non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.
- (141) L'industria dell'Unione ha infatti ripreso pienamente la produzione del proprio ciclamato di sodio già nel maggio 2012 e da allora l'esplosione non ha più influito sulla sua attività economica. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta sono state invece le importazioni in dumping di Fang Da che hanno iniziato ad esercitare un effetto pregiudizievole sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. È importante notare che quest'impatto negativo ha iniziato a verificarsi alcuni mesi dopo che l'industria dell'Unione ha provveduto alla sostituzione delle catene di produzione distrutte e quando la produzione di ciclamato di sodio è stata pienamente ripresa e calcolata in base a cicli di 12 mesi nel 2013, nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta.
- (142) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è del parere che l'incidente tecnico che ha colpito le attività commerciali dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012, non abbia annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

5.2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (143) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni	100	118	198	212	180
Prezzo medio	100	102	106	106	108

Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

- (144) Nel periodo in esame le vendite all'esportazione hanno rappresentato una parte significativa del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione, che si aggirava tra il 30 % e il 50 %. Il basso volume delle vendite nel periodo 2011-2012 va interpretato nel contesto dell'incapacità dell'industria dell'Unione di produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012. Nel periodo successivo, una volta riavviata la produzione del ciclamato di sodio, le vendite all'esportazione sono dapprima aumentate di 14 punti indice tra il 2013 e il 2014 e poi sono diminuite di 32 punti indice nel periodo dell'inchiesta.
- (145) Durante il periodo in esame i prezzi medi delle vendite all'esportazione sono aumentati e nel periodo dell'inchiesta erano più elevati dell'8 % rispetto al 2011. Anche se i prezzi all'esportazione sono rimasti sistematicamente inferiori ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione, essi erano superiori ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e, di conseguenza, generavano perdite molto inferiori rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione.
- (146) Nonostante il fatto che le vendite all'esportazione generassero perdite, la Commissione ha concluso comunque che l'attività di esportazione non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto ai seguenti motivi. In primo luogo, i volumi delle vendite all'esportazione sono diminuiti molto meno, sia in termini assoluti che in termini relativi, rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. In tale periodo queste ultime sono state colpite fortemente dagli ingenti volumi di importazioni a basso prezzo e in dumping di Fang Da. In secondo luogo, a causa dei prezzi più elevati e quindi dei minori margini di perdita, le vendite all'esportazione hanno consentito all'industria dell'Unione di ridurre le perdite complessive derivanti dalle vendite del prodotto simile.
- (147) Di conseguenza, secondo la Commissione, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni.

5.2.4. Consumo

- (148) Il pregiudizio non può essere il risultato di un cambiamento nella struttura del consumo, dato che la domanda è aumentata leggermente tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta. Nel periodo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, quando l'impatto pregiudizievole delle importazioni in dumping di Fang Da era particolarmente pronunciato, il consumo è aumentato persino dell'8 %, uno sviluppo che rafforza la suddetta conclusione.

5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (149) L'inchiesta ha rilevato chiaramente che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Essa ha registrato perdite nel corso di tutto il periodo in esame. A partire dal 2013, inoltre, quando l'industria dell'Unione ha ripreso a produrre normalmente dopo l'incidente che aveva colpito le sue catene di produzione, gli indicatori di pregiudizio, come il volume di produzione, le vendite e la quota di mercato, hanno mostrato chiari segni di deterioramento.
- (150) Questa situazione ha coinciso con il considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di Fang Da, che dapprima sono riuscite a prendere il posto delle altre importazioni cinesi e in seguito ad acquisire la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Esiste quindi un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping di Fang Da.
- (151) La Commissione ha distinto e separato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Alcuni altri fattori, come l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'incidente tecnico nella fabbrica, hanno contribuito a detto pregiudizio. Questi effetti, anche combinati, sono stati però considerati insignificanti rispetto all'impatto delle importazioni in dumping. Le importazioni degli altri produttori esportatori cinesi, dato il loro volume e livello dei prezzi, hanno comunque contribuito notevolmente al pregiudizio.
- (152) Nonostante ciò la Commissione ha concluso, sulla base di quanto precede, che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni in dumping di Fang Da e che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il pregiudizio consiste principalmente in perdite di produzione, di volume delle vendite e di quota di mercato, in particolare a partire dal 2013, nonché in perdite finanziarie e scarsi risultati per tutti gli altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

- (153) Secondo le osservazioni presentate da Fang Da dopo la divulgazione delle conclusioni, l'analisi effettuata dalla Commissione sul nesso di causalità era carente e incompleta e conteneva semplici supposizioni non basate su fatti. In questo contesto Fang Da ha specificamente sostenuto che le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da e il pregiudizio autoinflitto, dovuto all'esplosione nella fabbrica, erano più che sufficienti ad annullare il nesso tra le importazioni di Fang Da e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione da tali importazioni.
- (154) Questa asserzione non è stata però corroborata da alcun elemento di prova che dimostrasse che la Commissione non ha distinto e separato sufficientemente gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. In realtà, la Commissione ha debitamente analizzato gli effetti delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, come spiegato al punto 5.2.1. Inoltre, la questione dell'utilizzo delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, invece dei nuovi dati sulle esportazioni cinesi presentati dopo la divulgazione delle conclusioni, è già stata affrontata nei considerando 63 e 70. I dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 non convalidano l'affermazione di Fang Da secondo la quale l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi. Di conseguenza, le affermazioni riportate sopra, relative all'impatto delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, devono essere respinte.
- (155) La Commissione ha anche debitamente analizzato, al punto 5.2.2, gli effetti dell'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione ed è giunta alla conclusione che, anche se essa ha danneggiato l'industria dell'Unione nel 2011 e 2012, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.
- (156) Fang Da ha inoltre sostenuto che l'impatto di altri super dolcificanti, come l'acesulfame potassio e l'aspartame, era l'unico fattore che costituiva il vero motivo per l'andamento negativo del mercato dell'Unione del ciclamato di sodio e ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione — un fattore che avrebbe dovuto essere analizzato dalla Commissione. Tali argomentazioni non erano sostenute da nessun altro elemento di prova oltre ai riferimenti alle conclusioni della Commissione nei procedimenti relativi alle importazioni di acesulfame potassio e aspartame ⁽¹⁶⁾.
- (157) Va ricordato che l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio non produce né acesulfame potassio, né aspartame, e quindi non faceva parte dell'industria dell'Unione, quale definita nei due procedimenti antidumping concernenti altri edulcoranti. Di conseguenza le conclusioni relative all'impatto delle importazioni in dumping di acesulfame potassio e aspartame sulla situazione dei produttori dell'Unione di acesulfame potassio e aspartame non incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel presente procedimento. In ogni caso, l'asserzione infondata secondo cui l'acesulfame potassio è un prodotto concorrente preferibile al ciclamato di sodio, che ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dovrebbe normalmente manifestarsi con la contrazione del consumo dell'Unione di ciclamato di sodio. Come spiegato nei considerando 64 e 65, nel periodo in esame il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione ha raggiunto più o meno gli stessi livelli del 2011, cosa che non si sarebbe verificata se, come asserito, l'acesulfame potassio avesse sostituito il ciclamato di sodio come prodotto concorrente preferito. Pertanto, in assenza di elementi di prova concreti che contraddicano le conclusioni della Commissione riportate nel considerando 148, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (158) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (159) L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di Fang Da. L'industria dell'Unione non è stata infatti in grado di beneficiare pienamente dell'istituzione dei dazi antidumping contro l'Indonesia e gli altri esportatori cinesi, anche con l'aumento dei dazi antidumping nel 2012. L'aggressiva politica dei prezzi e la conseguente acquisizione di quote di mercato da parte di Fang Da dal 2013 in poi, ha causato un calo considerevole del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonostante l'applicazione di misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia.

⁽¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

- (160) L'istituzione di misure contro le importazioni in dumping di Fang Da dovrebbe permettere all'industria dell'Unione di competere con le importazioni in condizioni di mercato eque. Ciò solleverebbe l'industria dalla forte pressione sui prezzi attualmente esercitata dagli ingenti volumi di importazioni di Fang Da sul mercato dell'Unione. Soltanto in queste circostanze l'industria dell'Unione sarebbe in grado di aumentare i suoi prezzi, la produzione e i volumi delle vendite.
- (161) In mancanza di misure, la pressione sui prezzi esercitata dagli ingenti volumi di importazioni in dumping di Fang Da è destinata a continuare e porterà a un ulteriore deterioramento della situazione, già precaria, dell'industria dell'Unione. Ciò costringerebbe in definitiva l'industria dell'Unione a cessare del tutto la sua produzione di ciclamato di sodio, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.
- (162) La Commissione ha concluso pertanto che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di Fang Da sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti

- (163) La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario da due importatori indipendenti, che rappresentavano solo una piccola percentuale del totale delle importazioni di Fang Da nel periodo dell'inchiesta. Uno di questi importatori è anche un utilizzatore, che utilizza una certa quantità del ciclamato di sodio importato per produrre le sue miscele di edulcoranti, le quali vengono poi vendute alle imprese produttrici di prodotti alimentari e bevande.
- (164) Per quanto riguarda la rivendita del ciclamato di sodio importato da Fang Da, la Commissione ha stabilito che i margini di profitto dei due importatori indipendenti sono bassi. Si prevede quindi che l'istituzione di misure renderebbe questa attività deficitaria e che gli importatori potrebbero cambiare fornitore o addirittura cessare la propria attività. Tuttavia, la Commissione ha anche rilevato che per le due società il ciclamato di sodio rappresenta solo una parte molto piccola del loro fatturato complessivo. L'incidenza dell'istituzione delle misure sull'attività globale di queste società non sarebbe quindi rilevante. Inoltre, l'attività di miscelazione di una delle società che hanno collaborato all'inchiesta è risultata avere forti margini di profitto che potrebbero attenuare gli effetti dei dazi antidumping.

6.3. Interesse degli utilizzatori

- (165) Alla Commissione non sono pervenute risposte al questionario da parte degli utilizzatori, fuorché dal suddetto importatore, che è anche un utilizzatore di ciclamato di sodio.
- (166) I principali utilizzatori finali del prodotto in esame/prodotto simile nell'Unione sono le industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio provenienti da produttori diversi da Fang Da, è stato rilevato che il ciclamato di sodio rappresentava una percentuale molto bassa dei loro costi di produzione. Per questo motivo l'effetto dell'istituzione dei dazi antidumping non è stato ritenuto significativo. Non vi sono indicazioni che una percentuale considerevole di ciclamato di sodio importato da Fang Da possa avere un utilizzo finale diverso da quello del ciclamato di sodio importato dagli altri produttori esportatori. In assenza di una rappresentanza delle industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande nella presente inchiesta, è ragionevole concludere che per tali industrie l'impatto delle misure sulle importazioni di Fang Da non sarebbe significativo.
- (167) Vista l'osservazione suddetta che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione potrebbe essere costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e dato che esistono solo pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero persino beneficiare gli utilizzatori, se mantengono la produzione di ciclamato di sodio dell'Unione e la possibilità di rifornirsi del ciclamato di sodio prodotto dai diversi produttori concorrenti di ciclamato di sodio.
- (168) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping definitive proposte collocerebbe l'unico produttore dell'Unione in una posizione dominante sul mercato, di cui potrebbe approfittare pienamente.

- (169) A tale proposito occorre sottolineare che nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione non è pervenuta alcuna osservazione delle parti interessate, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, che riguardasse questioni di concorrenza. In particolare, nessun utilizzatore dell'Unione ha inviato osservazioni al riguardo.
- (170) Inoltre, nonostante le misure antidumping applicate alle importazioni provenienti da produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, tali importazioni hanno continuato a essere effettuate in volumi ingenti e la loro quota di mercato resta molto più elevata di quella dell'industria dell'Unione. Di conseguenza è improbabile che l'industria dell'Unione sia in grado di raggiungere o di approfittare di una posizione dominante sul mercato dell'Unione. Pertanto le argomentazioni sopramenzionate di Fang Da sono state respinte.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (171) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi fondati per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame provenienti da Fang Da.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

- (172) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

- (173) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (174) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.
- (175) Nel corso di tutto il periodo in esame non c'è stato un solo anno in cui abbiano prevalso condizioni di questo tipo. Dal momento che l'industria dell'Unione ha subito perdite a due cifre per quasi un decennio, ciò vale anche per il periodo che precede il periodo in esame.
- (176) Il produttore dell'Unione aveva proposto un profitto di riferimento del 10 %. Questa cifra non ha potuto essere accettata come profitto di riferimento a causa dei risultati descritti nel considerando 175 e perché il produttore dell'Unione non ha potuto dimostrare che tale cifra era raggiungibile in condizioni di concorrenza normali sul mercato del ciclamato di sodio, un prodotto di base il cui mercato è ormai maturo.
- (177) La Commissione è quindi ricorsa ai profitti di riferimento usati in altre indagini per un'industria di questo tipo e settore. In una recente inchiesta antidumping relativa a un altro edulcorante, l'aspartame, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria ⁽¹⁷⁾ che un profitto di riferimento del 5 %-10 % (intervallo fornito per motivi di riservatezza) corrisponde a quanto può essere raggiunto dall'industria dell'Unione in condizioni di mercato normali e di effettiva concorrenza. La Commissione ritiene quindi ragionevole utilizzare questo profitto di riferimento per la presente inchiesta.
- (178) Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, sommando il margine del profitto di riferimento al costo di produzione del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

⁽¹⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262.

- (179) La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori interessati, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. Il margine di pregiudizio per i produttori esportatori è quindi risultato essere pari al 61,6 %.
- (180) Dopo la divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha affermato che non era stato comunicato il profitto di riferimento usato nel calcolo dell'eliminazione del pregiudizio. La Commissione aveva però spiegato chiaramente nella sua comunicazione che il profitto di riferimento, come descritto nel considerando 177, poteva essere indicato soltanto in un intervallo per motivi di riservatezza e aveva rinviato all'atto legislativo in cui ciò è spiegato in modo più dettagliato. Il margine di profitto è stato comunicato sotto forma di un intervallo perché indicando il profitto di riferimento preciso si sarebbero rivelate informazioni riservate dell'unico produttore di aspartame dell'Unione. Di conseguenza, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.
- (181) Dopo la divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che, visto che l'industria dell'Unione ha subito perdite di due cifre per quasi un decennio, il profitto di riferimento o il massimo livello di profitto che il produttore dell'Unione poteva aspettarsi di raggiungere in assenza delle importazioni assertivamente oggetto di dumping era del — 10 %. Va notato che il — 10 % non è un profitto, bensì una perdita, e sarebbe illogico e contrario a qualsiasi dottrina economica utilizzare una perdita come profitto di riferimento, poiché non eliminerebbe il pregiudizio. Inoltre, il fatto che l'industria dell'Unione abbia subito perdite per un lungo periodo di importazioni in dumping, provenienti anche da altri produttori esportatori diversi da Fang Da, giustifica l'utilizzo di un margine di profitto recentemente rilevato in questo settore, come spiegato nel considerando 177. La Commissione ha già spiegato nei considerando da 174 a 177 il motivo per cui nella presente inchiesta ha utilizzato un margine di profitto inferiore sia al profitto di riferimento proposto dal produttore dell'Unione sia al profitto di riferimento usato nel procedimento antidumping relativo agli altri produttori esportatori di ciclamato di sodio. Visto quanto precede, si deve concludere che non è stato dimostrato che la scelta del profitto di riferimento effettuata dalla Commissione sia irragionevole e pertanto l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

7.2. Misure definitive

- (182) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ciclamato di sodio fabbricato ed esportato da Fang Da, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (183) Per quanto riguarda la forma delle misure, è stato ritenuto che il dazio antidumping dovrebbe assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione⁽¹⁸⁾ relativo alle importazioni di altri produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia. Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione del prezzo, è stato considerato opportuno istituire dazi sotto forma di un importo specifico per kg.
- (184) In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero basarsi sul margine di pregiudizio ed essere le seguenti:

Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio antidumping definitivo (aliquota)	Dazio antidumping definitivo (EUR/kg)
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese	88,7 %	61,6 %	61,6 %	EUR 1,17
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese	88,7 %	61,6 %	61,6 %	EUR 1,17

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 del Consiglio, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).

- (185) L'aliquota del dazio antidumping a titolo individuale specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base dei risultati della presente inchiesta. Essa rispecchia quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente menzionata, continuano ad essere soggette alle aliquote del dazio indicate nell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione.
- (186) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo (EUR/kg)	Codice addizionale TARIC
Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese	EUR 1,17	A471
Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese	EUR 1,17	A472

3. Nei casi in cui i prodotti siano stati danneggiati prima della loro immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito per la determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ⁽¹⁹⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1160 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2016****che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore**

- (1) A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 435/2004 ⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia. Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame ⁽³⁾. Di conseguenza l'aliquota del dazio per un produttore indonesiano menzionato singolarmente è di 0,24/kg EUR con un'aliquota di dazio residuo di 0,27/kg EUR istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori indonesiani, mentre l'aliquota del dazio per la RPC è compresa tra 0 e 0,23 EUR/kg per i produttori cinesi menzionati individualmente, con un'aliquota di dazio residuo di 0,26 EUR/kg istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori cinesi («le misure in vigore»).
- (2) Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Per queste società era stata stabilita in origine un'aliquota di dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping ⁽⁴⁾.
- (3) I produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, non sono stati esaminati nel successivo riesame delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono quindi soggetti alle misure in vigore, in conformità della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (la «relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (4) Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore ⁽⁵⁾, il 6 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Productos Aditivos S.A., l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 140 dell'8.6.2010, pag. 2), regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 2.

⁽⁵⁾ GU C 374 del 22.10.2014, pag. 4.

- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 giugno 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Il 12 agosto 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni dello stesso prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione da Fang Da Food Additive (Shenzhen) e Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (di seguito denominate entrambe «Fang Da») («l'inchiesta parallela a norma dell'articolo 5») ⁽⁷⁾. Le importazioni della Fang Da non sono oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

1.3. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre ha espressamente informato il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità dalla RPC e dell'Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.1. Produttori del paese di riferimento

- (10) Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC, la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (11) Alla luce dei dati statistici disponibili (cfr. considerando 32), la Commissione tuttavia ha informato anche le autorità degli Stati Uniti d'America («USA») in merito all'apertura dell'inchiesta e le ha invitate a fornire i nomi e le identità dei produttori americani di ciclamato di sodio eventualmente esistenti. Negli USA non sono stati individuati produttori di ciclamato di sodio. Nel fascicolo non vi era alcuna indicazione di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

1.3.2. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

— Campionamento dei produttori dell'Unione

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che Productos Aditivos S.A. è l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione. Di conseguenza il campionamento non è stato necessario.

⁽⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

— Campionamento degli importatori

- (14) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (15) Dato che un solo importatore indipendente si è manifestato fornendo le informazioni richieste, non è stato necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.

— Campionamento dei produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia

- (16) In considerazione del numero limitato di produttori esportatori noti dei paesi interessati, il campionamento dei produttori esportatori non era previsto.

1.3.3. *Risposte al questionario e visite di verifica*

- (17) La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, a tutti i produttori esportatori noti della RPC e dell'Indonesia, a un importatore indipendente dell'Unione e a un utilizzatore dell'Unione che hanno manifestato il proprio interesse all'inchiesta.
- (18) L'unico produttore dell'Unione ha inviato la risposta al questionario e un utilizzatore dell'Unione ha inviato una risposta parziale. Non sono pervenute risposte al questionario dagli importatori indipendenti dell'Unione né dai produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia.
- (19) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttore dell'Unione:

- Productos Aditivos S.A., Barcellona (Spagna).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (20) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

1.5. Divulgazione delle informazioni

- (21) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere in vigore le misure antidumping definitive. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Nessuna delle parti ha inviato osservazioni dopo la divulgazione delle informazioni.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (22) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dal ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (i «paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 2929 (codice TARIC 2929 90 00 10) (il «prodotto oggetto del riesame»).

- (23) Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente utilizzato come dolcificante nell'industria alimentare, in particolare dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici da tavola. Questo prodotto è anche utilizzato in piccole quantità nell'industria farmaceutica.
- (24) Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Tuttavia, come nel caso di qualsiasi prodotto chimico puro, esso può contenere una piccola percentuale di impurità in quantitativi espressi in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, determinato dalla legislazione dell'Unione, definisce la qualità del ciclamato di sodio. Il ciclamato di sodio si presenta in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale del 15 % di umidità, e anidro (AC), con un tenore di umidità fino a un massimo dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche principali e gli stessi usi; varia soltanto il potere dolcificante. La forma idrata (HC) è meno dolce per via del suo tenore d'acqua elevato. Anche i prezzi delle due forme di prodotto variano per le stesse ragioni: La forma AC è più cara rispetto alla forma HC. Le due forme sono quindi considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2. Prodotto simile

- (25) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:
- il prodotto oggetto del riesame;
 - il prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC e dell'Indonesia;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (26) La Commissione ha concluso pertanto che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1. RPC

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (27) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping.
- (28) Anche se durante il periodo dell'inchiesta del riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame sono state considerevoli, nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti a misure ha collaborato alla presente inchiesta. I risultati riguardanti il rischio di persistenza o reiterazione del dumping esposti di seguito si sono basati su dati statistici e sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

3.1.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.2.1. Paese di riferimento

- (29) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, è stata posta particolare attenzione nell'individuazione di un paese terzo a economia di mercato per la determinazione dei prezzi o del valore costruito per determinare il valore normale.
- (30) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese di riferimento adeguato e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. La Commissione ha cercato la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono stati inviati questionari pertinenti e lettere a tutti i produttori esportatori noti indonesiani.

- (31) Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato fornendo una risposta incompleta al questionario. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta alla lettera in cui richiedeva alla società di completare la risposta. Tutti i dati ricevuti erano talmente lacunosi da non poter essere utilizzati per determinare il valore normale. Di conseguenza non si è più potuto considerare il produttore esportatore indonesiano come parte che collabora, motivo per cui si afferma che l'Indonesia non ha collaborato.
- (32) In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è prodotto solo nell'Unione e nei due paesi interessati. Tuttavia dalle statistiche di Eurostat si evince che gli USA hanno esportato nell'Unione una quantità limitata del prodotto oggetto del riesame, durante il periodo in esame. Siccome negli USA l'utilizzo del ciclamato di sodio è vietato, vi è probabilmente un problema di errata classificazione, ma la Commissione ha contattato comunque le autorità statunitensi per individuare possibili produttori del prodotto oggetto del riesame negli USA, se ne esistono. In seguito non è pervenuta alcuna indicazione dell'esistenza di tali produttori.
- (33) Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte di produttori del paese di riferimento.

3.1.2.2. Valore normale

- (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale va determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo appropriato a economia di mercato («paese di riferimento») o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (35) Come spiegato nei considerando da 30 a 32 non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori del paese di riferimento. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale è stato pertanto determinato in modo equo. A tal fine la Commissione ha ritenuto equo basare il valore normale sui dati verificati dei prezzi e dei costi del produttore dell'Unione.
- (36) Il prodotto simile veniva venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative, ma le vendite sul mercato interno erano effettuate in perdita. Il valore normale è stato perciò calcolato sulla base dei costi di fabbricazione dell'industria dell'Unione maggiorati di un congruo importo per le spese di vendita, generali e amministrative e per il profitto, calcolato in base a dati effettivi del produttore dell'Unione. Il margine di profitto aggiunto è stato calcolato sulla base del margine di profitto equo stimato in una recente inchiesta antidumping riguardante l'aspartame, un altro edulcorante. Nella presente inchiesta, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria⁽⁸⁾, che un margine di profitto del 5 % — 10 % (valori forniti secondo un intervallo per motivi di riservatezza) corrisponde a un margine equo. La Commissione ritiene quindi equo utilizzare tale profitto per costruire anche il valore normale nell'indagine in corso. È stata utilizzata la media ponderata dei costi dei due tipi di prodotti fabbricati e venduti dal produttore dell'Unione, non essendo disponibili informazioni in merito ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi a causa della mancata collaborazione.

3.1.2.3. Prezzo all'esportazione

- (37) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai dati statistici raccolti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base⁽⁹⁾ per tutte le esportazioni cinesi verso l'Unione (tranne Fang Da) del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) venduta, per calcolare il prezzo all'esportazione è stata adottata una media semplice.

3.1.2.4. Confronto

- (38) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori cinesi.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

⁽⁹⁾ La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, contiene dati sulle importazioni dei prodotti sottoposti a misure o a inchieste antidumping o antisovvenzioni, provenienti sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codice TARIC a 10 cifre e codici addizionali TARIC.

- (39) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (40) Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili. In mancanza di informazioni più precise, gli adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5.

3.1.2.5. Margine di dumping

- (41) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale medio il prezzo medio all'esportazione. I risultati così ottenuti indicano un margine complessivo di dumping superiore al 100 %. Il margine di dumping rilevato è sostanzialmente superiore al margine di dumping accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

3.1.3. *Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure*

- (42) La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi all'esportazione verso altri paesi, la capacità di assorbimento di altri mercati di paesi terzi.
- (43) L'analisi si è basata prevalentemente sulle informazioni fornite nella domanda e su informazioni di pubblico accesso e/o trasmesse nel quadro della presente inchiesta. Si è fatto ricorso anche ad altre fonti di informazione come le statistiche sulle importazioni e le statistiche di Eurostat sulle esportazioni dal paese interessato.

3.1.3.1. Capacità inutilizzata

- (44) In assenza di collaborazione sono state utilizzate le informazioni fornite nella domanda di riesame, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 e le statistiche cinesi sulle esportazioni. La capacità cinese è stata valutata, secondo una stima prudente, utilizzando i dati sulla capacità pubblicamente accessibili per un solo produttore esportatore cinese ⁽¹⁰⁾. Se ne è dedotta una capacità di almeno 40 000 tonnellate, ma secondo il fascicolo esistono almeno altri due produttori cinesi (a parte Fang Da) e tale cifra è quindi sottostimata rispetto all'effettiva capacità della RPC.
- (45) Utilizzando le statistiche sulle esportazioni cinesi e le statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relative alle importazioni nell'Unione (escludendo Fang Da) del prodotto oggetto del riesame, la stima di cui sopra indica una capacità ancora disponibile del mercato cinese e del mercato dell'Unione considerati insieme pari a circa 17 000 tonnellate, vale a dire una capacità inutilizzata equivalente al triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione.

3.1.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (46) Sulla base delle statistiche cinesi sulle esportazioni, i prezzi medi cinesi applicati sui principali altri mercati terzi (ad esempio il Sudafrica, il Brasile, l'Argentina e la Turchia) sono uguali, o talvolta persino inferiori, ai prezzi di vendita nell'Unione.
- (47) Da quanto precede risulta che il prodotto oggetto del riesame è oggetto di dumping sui mercati di altri paesi terzi e che l'Unione rimarrebbe un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

⁽¹⁰⁾ <http://www.rainbowrich.com/factory/index.html>

3.1.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (48) In alcuni importanti paesi terzi, tra cui gli USA, l'utilizzo di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato. Nel fascicolo non vi era alcun accenno a previsioni di crescita dei mercati di ciclamato di sodio di altri paesi terzi, né vi erano indicazioni circa la dimensione del mercato interno cinese e della sua crescita prevista.
- (49) Si stima pertanto che la capacità di assorbimento di mercati diversi dall'Unione sia piuttosto bassa e, di conseguenza, l'Unione sarebbe un mercato interessante in caso di abrogazione delle misure.

3.1.4. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

- (50) Dalla valutazione delle informazioni finora esposte è risultato che gli esportatori oggetto del riesame hanno continuato ad esportare volumi considerevoli del prodotto in esame nell'Unione, a prezzi di dumping. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi vengono anch'esse effettuate a prezzi di dumping. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori cinesi, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti e l'attrattiva del mercato dell'UE, i produttori esportatori cinesi potrebbero essere incentivati a dirigere volumi ancora più considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (51) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che la Cina persista o reiteri pratiche di dumping, qualora le misure non fossero prorogate.

3.2. Indonesia

3.2.1. Osservazioni preliminari

- (52) Dopo l'apertura del procedimento, un produttore esportatore indonesiano si è manifestato presentando una risposta incompleta al questionario; la Commissione ha quindi chiesto alla società di completare del questionario nel quadro della procedura di irregolarità. Non essendo pervenuta alcuna risposta, si è dovuto ritenere che nessun produttore esportatore noto indonesiano intendeva collaborare.
- (53) In considerazione di quanto appena esposto e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le informazioni sui prezzi per il mercato nazionale, sui prezzi all'esportazione verso altri paesi, sulla produzione e sulle capacità in Indonesia per i produttori esportatori che non hanno collaborato sono state basate sui migliori dati disponibili, compresi quelli della denuncia e delle informazioni pubblicamente disponibili.

3.2.2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.2.1. Valore normale

- (54) In assenza di collaborazione da parte dell'Indonesia è stato utilizzato il valore normale riportato nella domanda in quanto non vi erano altri dati disponibili nel fascicolo. Il valore normale indonesiano indicato nella domanda è stato costruito utilizzando la struttura dei costi del produttore dell'Unione adeguando in seguito ciascun elemento del costo a livelli indonesiani. Gli elementi di costo riguardano le materie prime, acqua ed elettricità, il personale, la manutenzione, l'ammortamento e le spese generali. Gli adeguamenti effettuati nella domanda apparivano ragionevoli. In assenza di altre informazioni disponibili, le informazioni contenute nella domanda sono state considerate pertanto la stima migliore del valore normale indonesiano.

3.2.2.2. Prezzo all'esportazione

- (55) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, per determinare i prezzi all'esportazione si sono dovute utilizzare altre informazioni disponibili. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni nell'Unione dall'Indonesia sono quasi cessate. Le importazioni rilevate durante il suddetto periodo sono state trascurabili (circa 19 tonnellate) perciò non si è potuto fare ricorso alle statistiche sulle importazioni

verso l'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Per determinare i prezzi all'esportazione sono state invece utilizzate le statistiche indonesiane sulle esportazioni. Sono state individuate dodici destinazioni delle esportazioni e si è utilizzato il prezzo medio all'esportazione verso tutti i paesi terzi come valore approssimativo per il prezzo all'esportazione nell'Unione ipotizzando che le misure in vigore siano abrogate

3.2.2.3. Confronto

- (56) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione franco fabbrica dei produttori esportatori indonesiani.
- (57) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (58) Sono stati effettuati adeguamenti per portare i prezzi all'esportazione franco a bordo a livello franco fabbrica. In assenza di informazioni più precise, tali adeguamenti sono stati calcolati in base ai dati effettivi relativi a Fang Da nella parallela inchiesta a norma dell'articolo 5, parametro comparativo che la Commissione considera corretto per calcolare gli adeguamenti. Sono stati effettuati opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, dei costi accessori nonché delle spese di credito in tutti i casi in cui le differenze risultavano essere ragionevoli, esatte e dimostrabili.

3.2.2.4. Margine di dumping

- (59) Il margine di dumping è stato calcolato come importo corrispondente alla differenza tra il valore normale, calcolato come illustrato al considerando 54, e il prezzo all'esportazione come stabilito al considerando 55. Ciò ha determinato un margine di dumping del 33,6 %, ossia un margine superiore al margine di dumping più elevato stabilito nell'inchiesta iniziale (18,1 %). Tutto ciò dimostra che nonostante le esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell'Unione siano pressoché cessate, il dumping verso paesi terzi da parte delle società indonesiane è persistito a un livello più elevato rispetto a quello stabilito durante l'inchiesta iniziale.

3.2.3. *Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure*

- (60) La Commissione ha esaminato se esistesse un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati esaminati i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Indonesia e la capacità di assorbimento di altri mercati terzi.

3.2.3.1. Capacità inutilizzata

- (61) In assenza di collaborazione, la Commissione ha dovuto far ricorso ai dati disponibili nella domanda di riesame, la base dati di Eurostat e le statistiche sulle esportazioni indonesiane. In base alle informazioni disponibili per un produttore esportatore indonesiano, la capacità dell'Indonesia è pari ad almeno 10 000 tonnellate. Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni, si è potuto stabilire che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le esportazioni indonesiane verso paesi terzi sono ammontate a 4 700 tonnellate. Su tale base, le capacità inutilizzate dell'Indonesia per il mercato interno e il mercato dell'Unione possono essere valutate, con una stima prudente, a 5 300 tonnellate. Va ricordato che nel precedente riesame in previsione della scadenza ⁽¹¹⁾, la capacità totale indonesiana era stata stimata per il 2008 a 18 000 tonnellate.
- (62) Poiché non vi sono dati disponibili sulle vendite realizzate sul mercato interno dai due produttori indonesiani, la capacità libera (disponibile) che potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione può essere stimata solo approssimativamente. Tuttavia, utilizzando i dati del precedente riesame in previsione della scadenza, le vendite sul mercato interno delle due società indonesiane ammontavano a circa 2 000 tonnellate e perciò, secondo la stima attuale, resterebbe una capacità inutilizzata di 3 300 tonnellate per il mercato dell'Unione, ossia oltre l'80 % del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota a piè di pagina n. 3.

3.2.3.2. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

- (63) Utilizzando le statistiche indonesiane sulle esportazioni verso altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si può osservare che i prezzi medi di vendita su due tra i principali mercati di esportazione, vale a dire il Pakistan e le Filippine (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni indonesiane verso paesi terzi) sono notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Come spiegato nei considerando da 55 a 59, calcolando il prezzo all'esportazione indonesiano in base a tutti i prezzi di vendita ai paesi terzi è stato accertato un margine di dumping pari al 33,6 %. Pertanto, l'Unione sarebbe un mercato attraente per i produttori/esportatori indonesiani, qualora le misure non venissero prorogate.

3.2.3.3. Assorbimento da parte dei mercati terzi

- (64) Come spiegato nei considerando 48 e 49, la capacità di assorbimento dei mercati diversi da quello dell'Unione è considerata bassa. A causa della mancanza di cooperazione, non vi sono informazioni nel fascicolo sul consumo interno indonesiano del prodotto oggetto del riesame, ma data una capacità inutilizzata stimata di 5 300 tonnellate per il mercato indonesiano e quello dell'Unione e considerata la bassa capacità di assorbimento di altri mercati, è chiaro che l'Indonesia avrebbe ampie capacità inutilizzate per coprire il mercato dell'Unione.
- (65) Di conseguenza non ci si può attendere che l'eccesso di capacità produttiva indonesiana sia diretto in misura significativa verso mercati diversi da quello dell'Unione.

3.2.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (66) Dalla valutazione degli elementi finora presentati risulta che le esportazioni indonesiane verso mercati diversi da quello dell'Unione sono state effettuate a prezzi che sono ben al di sotto del prezzo medio dell'Unione. Considerate l'ampia capacità inutilizzata per gli esportatori indonesiani, la mancanza di altri mercati di dimensioni importanti esiste il rischio che i produttori esportatori indonesiani dirigano volumi considerevoli a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione, in caso di abrogazione delle misure.
- (67) In considerazione dei dati e delle informazioni finora presentati, si conclude che esiste il rischio che l'Indonesia reiteri pratiche di dumping, in caso le misure non fossero prorogate.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Osservazione preliminare

- (68) Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e le importazioni oggetto di dumping riguardano un numero limitato di produttori esportatori cinesi e indonesiani, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni sono stati indicizzati per garantire la riservatezza di dati commerciali sensibili.

4.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (69) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un solo produttore dell'Unione che pertanto costituisce «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.3. Consumi dell'Unione

- (70) Il ciclamato di sodio è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha determinato il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e il volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia, stabilito come spiegato al considerando 73.

- (71) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumi dell'Unione

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	100	103	93	97	101

Fonte: Dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (72) Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % (tra il 2011 e il 2013) per poi aumentare nel periodo successivo. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

4.4. Importazioni dai paesi interessati

- (73) Ai fini della presente inchiesta, le importazioni dalla RPC sono pari alle importazioni totali dalla RPC meno le importazioni della società Fang Da, escluse dal presente riesame. Le importazioni di Fang Da sono state considerate solo per il calcolo del consumo totale dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e indonesiani nell'ambito della presente inchiesta, la Commissione ha utilizzato i dati statistici disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni originarie di questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto conteneva informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codice TARIC a 10 cifre e di codici addizionali TARIC.
- (74) Dato che i volumi delle importazioni dall'Indonesia sono trascurabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dai paesi interessati sono state valutate separatamente.

4.4.1. RPC

4.4.1.1. Volume e quota di mercato

Tabella 2

Volume delle importazioni e quote di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni	100	114	73	71	77
Quota di mercato	100	110	79	73	77

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (75) Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 23 % durante il periodo in esame. È dapprima aumentato (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire in particolare tra il 2012 e il 2013, quando hanno registrato un netto calo di 41 punti d'indice. Tra il 2013 e il 2014 vi è stato un ulteriore leggero calo seguito da un aumento di 6 punti d'indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (76) La corrispondente quota di mercato durante il periodo in esame ha seguito un andamento simile, con una diminuzione globale del 23 %.

4.4.1.2. Prezzo delle importazioni

- (77) L'andamento del prezzo delle importazioni dalla Cina è stato determinato e analizzato separatamente sia includendo sia escludendo i dazi antidumping. Si è proceduto in tal modo nel caso di specie poiché il livello dei suddetti dazi è stato modificato nel 2012, come spiegato in precedenza al considerando 1 e indicare l'evoluzione dei prezzi includendo i dazi antidumping permette di illustrare l'effetto di tale modifica.

Tabella 3

Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
esclusi i dazi antidumping	100	105	105	101	104
inclusi i dazi antidumping	100	109	112	108	111

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (78) Nel periodo in esame i prezzi medi CIF frontiera dell'Unione (prezzi senza dazi antidumping) delle importazioni dalla RPC provenienti da produttori diversi da Fang Da sono aumentati del 4 %.
- (79) Se si considera l'effetto dei dazi antidumping, durante il periodo in esame i prezzi all'importazione sono aumentati dell'11 %. Va ricordato che nel maggio 2012 i dazi antidumping sono stati più che raddoppiati per i produttori esportatori cinesi appartenenti al gruppo Rainbow Rich, il che si traduce in un aumento dei prezzi medi all'importazione (compresi i dazi antidumping) tra il 2011 e il 2012.

4.4.1.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (80) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto del presente riesame, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione cinese sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni cinesi, per calcolare il prezzo all'importazione cinese è stata presa una media semplice.
- (81) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine medio di sottoquotazione del prezzo, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato pari al 22,8 % se si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping applicati alle importazioni cinesi. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori cinesi soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 32,3 %.

4.4.2. *Indonesia*

4.4.2.1. Volume e quota di mercato

Tabella 4

Volume delle importazioni e quote di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni	100	225	31	18	9
Quota di mercato	100	218	34	19	9

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (82) Durante il periodo in esame sia il volume sia la quota di mercato delle importazioni di ciclamato di sodio dall'Indonesia nell'Unione è diminuito del 91 %. Va osservato che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dall'Indonesia nel 2011 e nel 2012 era basso, nel 2013 e nel 2014 molto basso e durante il periodo dell'inchiesta di riesame era trascurabile. Anche se le importazioni dall'Indonesia hanno fluttuato notevolmente nel periodo in esame, il loro impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato tra il 2011 e il 2012 e persino insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.2.2. Prezzo delle importazioni

Tabella 5

Indice dei prezzi all'importazione (in EUR/kg)

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	20112	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
esclusi i dazi antidumping	100	104	107	105	106

Fonte: Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (83) Durante il periodo in esame la media dei prezzi all'importazione CIF franco frontiera dell'Unione dall'Indonesia è aumentato del 6 %.

4.4.2.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (84) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, e il prezzo medio all'importazione indonesiano sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Nell'indisponibilità di informazioni relative alla forma (tipo di prodotto) delle importazioni indonesiane, per calcolare il prezzo all'importazione indonesiano è stata presa una media semplice.
- (85) Dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine medio di sottoquotazione dei prezzi, espresso in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stato del 24,1 %. Se si sottraessero i dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori indonesiani soggetti a misure, il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 33,6 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (86) La produzione di ciclamato di sodio comprende due fasi principali. Durante la prima fase, che prevede l'utilizzo di reattori, le materie prime vengono trasformate in ciclamato di sodio greggio (impuro). Nella seconda fase, il ciclamato di sodio greggio deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, nel rispetto delle pertinenti norme di regolamentazione, nelle industrie alimentare o farmaceutica a valle.
- (87) A causa di un incidente tecnico avvenuto a luglio 2011 (esplosione nella fabbrica), tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto portare a termine la prima fase di produzione (processo di reazione) e per poter mantenere la sua attività commerciale ha dovuto temporaneamente importare il ciclamato di sodio che provvedeva successivamente a purificare.
- (88) Tenuto conto del fatto che il produttore dell'Unione si è trovato costretto a importare temporaneamente e tenuto conto della breve durata e del volume limitato delle importazioni durante il periodo in esame, tale incidente e le sue conseguenze non sono tali da inficiare le conclusioni di cui sopra sulla definizione dell'industria dell'Unione. Tale evento ha tuttavia avuto gravi conseguenze sulla situazione economica dell'industria dell'Unione per il periodo 2011-2012, vale a dire all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita e gli indicatori di redditività. Senza tralasciare l'effetto, seppure di minore importanza sull'andamento delle importazioni. Questi elementi sono presi in considerazione nell'esaminare l'andamento degli indicatori di pregiudizio.
- (89) In tale contesto e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici rilevanti per la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (90) Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione, che sono stati valutati dalla Commissione, sono i seguenti: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping, ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.5.2. Indicatori di pregiudizio

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (91) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno mostrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione	100	104	189	159	157
Capacità produttiva	100	114	171	171	171
Utilizzo degli impianti	100	91	110	93	92

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (92) Durante il periodo in esame, la capacità di produzione è aumentata del 57 %. Come spiegato ai considerando 87 e 93, nel periodo 2011-2012 la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia eccezionalmente scarsa. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame, il livello di produzione è diminuito di 32 punti d'indice;
- (93) Anche la capacità di produzione ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame (del 71 %), ma tale tendenza si spiega con un livello eccezionalmente basso nel 2011 e nel 2012 causato dall'incidente tecnico negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre autonomamente il ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Dal 2013 il livello di capacità di produzione è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (94) L'utilizzo degli impianti è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta di riesame, ma ha seguito un netto rallentamento a partire dal 2013, in linea con la diminuzione del volume di produzione.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (95) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite	100	69	146	108	104
Quota di mercato	100	67	157	111	104

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, base dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

- (96) Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame, aumentando complessivamente del 4 %.
- (97) Poiché i due dati riguardano solo le vendite di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione, per le ragioni esposte ai considerando 87 e 93 i livelli del 2011 e del 2012 sono eccezionalmente bassi. Dal 2013, anno in cui la produzione di ciclamato di sodio era già definitivamente ripristinata, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite di 42 punti d'indice per effetto della perdita di ordini.
- (98) Anche la quota di mercato è diminuita sensibilmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è in contrasto con l'andamento del consumo dell'Unione, che ha registrato un aumento di 8 punti d'indice.

4.5.2.3. Crescita

- (99) La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando produzione, capacità di produzione, vendite e quota di mercato sono aumentate. La causa di tale crescita è duplice: i) l'aumento dei dazi antidumping — raddoppiati a maggio 2012 — per alcuni produttori esportatori della RPC e ii) il fatto che nel 2013 l'industria dell'Unione è stata in grado di ripristinare la propria produzione di ciclamato di sodio per 12 mesi, rispetto a soli 7 mesi del 2011 e gli 8 mesi del 2012.

- (100) Se l'esplosione non fosse avvenuta a luglio 2011, nel 2011 e nel 2012 i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e ai dati sulle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto rifornire i propri clienti con ciclamato di sodio prodotto autonomamente anziché importare un prodotto da trattare (purificazione) tra agosto 2011 e maggio 2012. L'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato perciò nettamente inferiore, considerando che la capacità produttiva sarebbe addirittura rimasta ai livelli del 2013 durante l'intero periodo in esame. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame tutti gli andamenti dei volumi citati sopra, ad eccezione delle capacità di produzione, si sono invertiti. Infatti, anche se il consumo dell'Unione ha registrato una tendenza all'aumento a partire dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Allo stesso tempo, la sua redditività è rimasta decisamente negativa durante tutto il periodo in esame inibendo le sue prospettive di crescita.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

- (101) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

Indice (2011 = 100)	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti	100	100	105	105	105
Produttività (volume di produzione in rapporto al numero di dipendenti)	100	104	180	151	150

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (102) Nonostante l'impossibilità di produrre autonomamente il ciclamato di sodio verificatasi tra agosto 2011 e maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere l'occupazione costante in quello stesso periodo ritenendo qualunque riduzione troppo costosa e inutile. A parte il licenziamento di un dipendente nel 2012, tra il 2011 e il 2012 il livello di occupazione non è cambiato poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero dei dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 per poi rimanere stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (103) A causa dell'esplosione, la produttività dell'industria dell'Unione ha subito effetti analoghi a quelli degli altri indicatori economici sopra indicati. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012, per poi aumentare nettamente, di circa 80 punti d'indice, nel 2013. Successivamente tuttavia, a causa della perdita di ordini, è scesa di 30 punti d'indice nel 2014 per rimanere invariata fino al periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (104) Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni di produttori esportatori indonesiani e di produttori esportatori cinesi escluso Fang Da.
- (105) Come indicato in precedenza, i margini di dumping dei produttori cinesi e indonesiani diversi da Fang Da durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono stati nettamente superiori al livello de minimis. L'impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione è considerevole, dato il persistere di importazioni di significativi volumi di ciclamato di sodio a prezzi di dumping da parte dei produttori cinesi.

4.5.2.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (106) Durante il periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi applicati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato la seguente evoluzione:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo unitario medio di vendita	100	105	103	107	106
Costo unitario di produzione	100	107	97	95	96

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (107) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione è aumentato del 6 % nel periodo in esame. Dapprima di 5 punti d'indice (tra il 2011 e il 2012) per poi stabilizzarsi fino al periodo dell'inchiesta di riesame.
- (108) Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti d'indice tra il 2011 e il 2012, per poi registrare un calo di 10 punti d'indice nel 2013 rispetto al 2011. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Tali variazioni sono imputabili principalmente alla fluttuazione dei costi delle materie prime.
- (109) Occorre inoltre precisare che l'industria dell'Unione non ha potuto separare precisamente i costi di purificazione dai costi totali di produzione. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta di riesame, rispecchiano anche i costi di depurazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.
- (110) Alla luce di quanto precede, occorre procedere con cautela nell'interpretazione degli andamenti 2011- 2012 e dei periodi successivi, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, seppure leggermente, dal fatto che nel periodo 2011-2012 gli indici sono stati calcolati in base a una diversa serie di dati.
- (111) In ogni caso, durante l'intero periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre stato al di sotto della media dei costi unitari di produzione dell'industria dell'Unione indicati nella tabella precedente.

4.5.2.7. Costo del lavoro

- (112) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Costi medi della manodopera per dipendente

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente	100	127	115	102	95

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (113) Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame. Nel 2012 è tuttavia aumentato del 27 % soprattutto a causa degli indennizzi considerevoli versati al dipendente licenziato ma in seguito ha continuato a diminuire fino al periodo dell'inchiesta di riesame quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

4.5.2.8. Scorte

- (114) Il livello delle scorte dell'industria dell'Unione nel periodo in esame ha avuto l'andamento seguente:

Tabella 11

Scorte

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali	100	258	339	406	708
Scorte finali in percentuale della produzione	100	249	179	255	451

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (115) Durante il periodo in esame, le scorte finali espresse in percentuale della produzione hanno registrato fluttuazioni di rilievo. Sono dapprima aumentate (tra il 2011 e il 2012) per poi diminuire l'anno successivo e infine aumentare considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame nel complesso sono aumentate di 351 punti d'indice. Tale aumento è dovuto da un lato all'incapacità del produttore dell'Unione di vendere i suoi prodotti a causa della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, dall'altro è imputabile al livello anormalmente basso delle scorte nel 2011 in seguito all'incidente tecnico già spiegato al considerando 87.

4.5.2.9. Redditività, flusso di liquidità, investimenti, rendimento degli investimenti e capacità di reperire capitali

- (116) Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

<i>Indice (2011 = 100)</i>	2011	2012	2013	2014	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività	- 100	- 111	- 82	- 61	- 69
Flusso di cassa	100	- 500	- 1 107	- 559	- 766
Investimenti	100	203	15	0	0
Utile sul capitale investito	- 100	- 42	- 104	- 79	- 77

Fonte: dati dell'industria dell'Unione

- (117) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione espresso in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 109, il costo di produzione usato per fissare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, vale a dire includendo anche i costi relativi al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi delle cifre relative alla redditività dimostra che nel corso dell'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha subito ingenti perdite che sono state particolarmente elevate nel 2011-2012. Dal 2013 la situazione è migliorata.
- (118) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto, calcolato in relazione al totale delle vendite ⁽¹²⁾ di ciclamato di sodio, sono passate dal segno positivo del 2011 a quello fortemente negativo tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (119) Gli unici investimenti importanti sono stati effettuati nel periodo 2011-2013 e hanno riguardato esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione nel 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dall'assicurazione.
- (120) L'indice di redditività del capitale investito è pari al profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Per tutto il periodo in esame il suo segno è stato decisamente negativo.
- (121) Considerato il livello delle perdite subite la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali era gravemente compromessa.

4.5.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (122) Benché alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività siano migliorati tra il 2011-2012 e il 2013, questi andamenti sono stati solo parzialmente influenzati dall'autentica evoluzione del mercato derivante dall'imposizione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.
- (123) In effetti, come esposto al considerando 99, tali miglioramenti possono essere imputati in larga misura agli eventi seguenti: i) l'esplosione nella fabbrica a luglio 2011, ii) il fatto che tra agosto 2011 e maggio 2012 l'industria dell'Unione non ha potuto produrre autonomamente il ciclamato di sodio a causa dell'esplosione e iii) il ritorno a un processo produttivo completo per 12 mesi nel 2013 dopo la sostituzione delle linee di produzione. Chiaramente, l'aumento di tali indicatori nel 2013 sarebbe stato nettamente inferiore se l'esplosione non avesse avuto luogo.
- (124) L'evoluzione positiva dei suddetti andamenti è chiaramente cambiata dal 2013 e la produzione dell'industria dell'Unione, il volume delle vendite, la produttività e la quota di mercato hanno subito un notevole peggioramento.
- (125) Inoltre, durante tutto il periodo in esame, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è sempre rimasta precaria. In particolare, gli indicatori dell'industria dell'Unione, quali la redditività, il flusso di cassa e l'indice di redditività del capitale investito hanno registrato risultati complessivi molto negativi.
- (126) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6. Rischio del persistere del pregiudizio

4.6.1. Osservazione preliminare

- (127) Come concluso ai considerando da 122 a 126, l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Mentre il livello delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame è rimasto considerevole, le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti.

⁽¹²⁾ Contrariamente alle vendite indicate nella tabella 7, il totale delle vendite di cui a questo considerando si riferiscono alle vendite, effettuate sia nell'Unione sia sui mercati di esportazione, di ciclamato di sodio prodotto autonomamente dall'industria dell'Unione e di quello prodotto con materiale importato nel 2011 e nel 2012.

- (128) Per valutare il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure non fossero prorogate, si sono esaminate le ripercussioni reali e possibili sull'industria dell'Unione sia delle importazioni cinesi sia di quelle indonesiane in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La determinazione delle ripercussioni possibili sulla situazione dell'industria dell'Unione si è basata i) sulla disponibilità di capacità inutilizzata degli esportatori; ii) sulla probabile evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping e iii) il livello dei prezzi delle importazioni cinesi e indonesiane.

4.6.2. RPC

- (129) Anche se le importazioni dalla RPC sono diminuite durante il periodo in esame (cfr. tabella 2), il loro livello è rimasto considerevole, con una quota di mercato compresa tra il 40 % e il 60 %. Come affermato al considerando 81, i relativi prezzi erano nettamente inferiori ai prezzi dell'Unione, ossia del 23 % se si considerano gli effetti delle misure antidumping attualmente in vigore. Non vi è alcun dubbio che con un volume simile di importazioni a tale livello di prezzi, le importazioni cinesi in dumping hanno un effetto di depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione, contribuendo, in tal modo, anche al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (130) Per quanto riguarda le ripercussioni possibili delle importazioni cinesi qualora le misure non fossero prorogate, occorre rammentare innanzitutto che l'analisi delle capacità disponibili nella RPC di cui al precedente considerando 45 ha dimostrato che la capacità di produzione inutilizzata delle società oggetto del riesame in Cina sono almeno il triplo delle dimensioni del mercato dell'Unione. Si è inoltre concluso che l'Unione continua ad essere un mercato attraente per gli esportatori cinesi, come confermato anche dall'attuale livello di importazioni, e che almeno una parte delle capacità in eccesso sarebbe esportata verso l'Unione, qualora le misure venissero abrogate.
- (131) Dati i significativi livelli di dumping e di sottoquotazione, in particolare se si esclude l'effetto dei dazi antidumping in vigore, i volumi di esportazioni supplementari verso l'Unione menzionati in precedenza avrebbero prezzi di dumping ossia a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (132) L'effetto congiunto di tali volumi e prezzi rischierebbe di far persistere, e persino di aumentare, il pregiudizio per l'industria dell'Unione la cui situazione è già precaria.

4.6.3. Indonesia

- (133) Le importazioni dall'Indonesia sono state quasi inesistenti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e quindi l'analisi seguente riguarderà essenzialmente il probabile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure.
- (134) L'analisi precedente ha mostrato che l'Indonesia avrebbe una capacità inutilizzata corrispondente a quasi tutto il mercato di ciclamato di sodio dell'Unione. Considerando i prezzi all'esportazione indonesiani sui mercati di paesi terzi e alla luce del fatto che in alcuni grandi mercati terzi l'impiego di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni verso il mercato dell'Unione.
- (135) Per quanto riguarda i prezzi, l'inchiesta ha dimostrato che quelli all'esportazione verso i paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano in dumping e generalmente bassi nonché nettamente inferiori ai prezzi praticati dal produttore dell'Unione e ai costi da lui sostenuti.
- (136) Sulla base di quanto precede, si può concludere che, se le misure fossero abrogate, l'Indonesia con ogni probabilità riprenderebbe le esportazioni di quantitativi considerevoli di ciclamato di sodio nell'Unione a prezzi in dumping o comunque molto bassi che sarebbero inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Ciò con ogni probabilità determinerebbe la persistenza di notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione se non addirittura l'aggravamento della sua situazione.

4.7. Conclusione

- (137) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che il rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure è elevato.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (138) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC e dell'Indonesia fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compreso l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.
- (139) A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (140) Sulla base di tali elementi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni esposte in precedenza, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (141) L'inchiesta ha stabilito che durante tutto il periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC (ad eccezione di Fang Da) e dell'Indonesia, l'industria dell'Unione è sempre rimasta in perdita e la sua produzione, i suoi volumi di vendite come pure la sua quota di mercato nell'Unione sono diminuiti. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono rimaste considerevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. Come spiegato in precedenza, in caso di abrogazione delle misure, è elevata la probabilità che le importazioni cinesi, escluse quelle di Fang Da, aumentino ulteriormente e che le importazioni dall'Indonesia riprendano a prezzi in dumping o comunque bassi. Da quanto sopra si evince che la scadenza delle misure in vigore rischia di portare a un ulteriore deterioramento della già precaria situazione dell'industria dell'Unione che potrebbe costringerla a cessare del tutto la produzione di ciclamato di sodio, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.
- (142) Qualora le misure fossero mantenute, è probabile che l'industria dell'Unione potrebbe aumentare prezzi, produzione e volumi e ritornare gradualmente in attivo.
- (143) La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell'Indonesia.

5.2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (144) Non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli importatori/operatori commerciali. Data l'assenza di collaborazione, è ragionevole supporre che il prodotto oggetto del riesame non rappresenta una quota rilevante del fatturato degli importatori/operatori commerciali e che non vi sono elementi per affermare che gli effetti di un eventuale mantenimento delle misure sugli importatori/operatori commerciali sarebbero sproporzionati.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (145) Alla presente inchiesta ha parzialmente collaborato un solo utilizzatore.
- (146) I principali utilizzatori finali del prodotto oggetto del riesame nell'Unione sono l'industria alimentare, comprese le bevande, e farmaceutica. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio è stato stabilito che il ciclamato di sodio rappresentava una quota del costo di produzione talmente modesta che gli effetti dell'istituzione di dazi antidumping non erano significativi. Ciò è stato confermato nella risposta parziale al questionario pervenuta alla Commissione dall'utilizzatore di cui sopra. In assenza di altri commenti relativi alla presente inchiesta da parte dell'industria alimentare, bevande comprese, e farmaceutica, è ragionevole supporre che, se le misure fossero prorogate, gli effetti sugli utilizzatori non sarebbero significativi.
- (147) In considerazione della precedente osservazione in merito al fatto che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione sarebbe costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e data l'esistenza di pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero probabilmente addirittura avvantaggiare gli utilizzatori in quanto potrebbero preservare la produzione di ciclamato di sodio nell'Unione offrendo loro una più ampia scelta di approvvigionamento presso diversi produttori concorrenti.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (148) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dell'Indonesia.

6. MISURE ANTIDUMPING

- (149) Dalle precedenti considerazione deriva che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia istituite con il regolamento (CE) n. 492/2010, modificato dal regolamento (CE) n. 398/2012. Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited dovrebbero essere esclusi da tali misure poiché non è stato constatato alcuna pratica di dumping da parte di questi esportatori durante l'inchiesta iniziale.

- (150) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (EUR al chilogrammo)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., No. 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese	0,23	A473
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società [tranne Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited — codice addizionale TARIC A471 e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited — codice addizionale TARIC A472]	0,26	A999
Indonesia	PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin No 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia	0,24	A502
Indonesia	Tutte le altre società	0,27	A999

3. L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che (volume) di ciclamato di sodio venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (ragione sociale e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese in questione). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia suddiviso per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione ⁽¹³⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
5. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1161 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	166,2	
	ZZ	166,2	
0709 93 10	TR	136,9	
	ZZ	136,9	
0805 50 10	AR	144,6	
	BO	217,8	
	CL	120,9	
	UY	200,2	
	ZA	176,3	
	ZZ	172,0	
	0808 10 80	AR	193,6
BR		92,6	
CL		130,5	
CN		102,6	
NZ		147,2	
US		117,0	
ZA		111,6	
ZZ		127,9	
0808 30 90		AR	182,6
		CL	112,1
	NZ	156,3	
	ZA	137,7	
	ZZ	147,2	
0809 10 00	TR	191,2	
	ZZ	191,2	
0809 29 00	TR	281,0	
	ZZ	281,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/1162 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 giugno 2016

sulla comunicazione di informazioni riservate nell'ambito di indagini penali (BCE/2016/19)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 23 bis,

Considerando quanto segue:

- (1) Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) potrebbero pervenire dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali richieste di comunicazione di informazioni riservate create o ricevute nell'assolvimento di compiti e responsabilità in materia di vigilanza.
- (2) Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽²⁾, se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾, la BCE ha motivo di sospettare la commissione di un illecito penale, essa richiederà all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.
- (3) Tra le ANC e le autorità nazionali competenti per le indagini penali esiste una cooperazione di lunga data in materia di accesso a informazioni riservate relative a soggetti o gruppi vigilati significativi, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 20 e 21, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in conformità al diritto nazionale. Le condizioni di tale cooperazione e quelle per la comunicazione di informazioni riservate ad autorità nazionali competenti per le indagini penali sono stabilite in larga misura dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione influisce in una certa misura sulle condizioni alle quali le informazioni riservate in possesso delle autorità competenti nell'ambito dell'MVU, tra cui la BCE, possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Disposizioni del diritto dell'Unione sanciscono, ad esempio, il principio di leale cooperazione, quello di cooperazione in buona fede e l'obbligo di scambio di informazioni con l'SSM, l'obbligo di protezione dei dati personali e l'obbligo del segreto professionale.
- (4) Oltre a trovare applicazione alla comunicazione di informazioni riservate concernenti i compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ivi incluse informazioni in possesso di un'ANC che presti assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti della BCE ai sensi del citato regolamento, tali condizioni possono applicarsi in linea di principio alla comunicazione di informazioni riservate concernenti la politica monetaria e altri compiti connessi al SEBC o all'Eurosistema.
- (5) La BCE dovrebbe adempiere al proprio obbligo di segreto professionale e al proprio dovere di salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. Inoltre, la BCE dovrebbe continuare ad agire a tutela dell'interesse pubblico e di determinati interessi privati, anche astenendosi dal comunicare documenti o informazioni ove la comunicazione sia suscettibile di ledere tali interessi. Tuttavia, tali doveri non dovrebbero comportare per la BCE un divieto assoluto di comunicare informazioni riservate coperte dall'obbligo di segreto professionale ad autorità nazionali competenti per le indagini penali.

⁽¹⁾ GUL 80, del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GUL 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- (6) Il diritto dell'Unione impone di garantire la riservatezza di talune informazioni o documenti, inclusi i dati personali, e salvo eccezioni, vieta di comunicare a terzi informazioni o documenti riservati. In particolare, ai sensi delle norme sul segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, informazioni riservate ricevute nell'esercizio delle loro funzioni da «persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti» possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.
- (7) Ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, le persone che hanno accesso a dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza dovrebbero essere soggette all'applicazione di tali norme.
- (8) Nel diritto dell'Unione non è ancora stato stabilito un quadro procedurale per la gestione delle richieste ricevute dalla BCE, dalle ANC o dalle banche centrali nazionali (BCN) da parte delle autorità nazionali competenti per le indagini penali relativamente a informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connessi alla politica monetaria e dei compiti del SEBC o dell'Eurosistema. Tuttavia l'applicazione di norme procedurali nazionali applicabili a tali richieste dovrebbe avvenire in coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare con il principio di leale cooperazione, con quello di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Al riguardo, in conformità al diritto dell'Unione, la BCE gradirebbe essere consultata o informata, secondo il caso, in merito a richieste di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connessi alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, pervenute a un'ANC o a una BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali.
- (9) La presente decisione non dovrebbe applicarsi a richieste di accesso a informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con la BCE per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
- (10) La presente decisione, pertanto, dovrebbe stabilire le condizioni applicate dalla BCE per la comunicazione da parte delle ANC e delle BCN di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero alla politica monetaria ovvero ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'autorità nazionale competente per le indagini penali e delineare il relativo quadro procedurale.
- (11) L'Ufficio di conformità e governance della BCE opera, nell'ambito della BCE, quale coordinatore delle richieste di accesso ai documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «informazioni riservate» s'intendono le informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati, dall'obbligo del segreto professionale, dalle norme in materia di segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE o i documenti classificati come «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conformemente al regime di riservatezza della BCE, escluse le informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con essa per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- b) per «autorità nazionale competente per le indagini penali» si intende un'autorità nazionale competente in materia penale;
- c) «autorità nazionale competente (ANC)» ha il significato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, ogni riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

Articolo 2

Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali

1. Su richiesta di un'autorità nazionale competente per indagini penali, la BCE può fornire le informazioni riservate in suo possesso connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'ANC o a una BCN ai fini della comunicazione all'autorità nazionale competente per le indagini penali in questione alle seguenti condizioni:

- a) l'ANC o la BCN in questione, rispondendo alla richiesta, si impegna ad operare per conto della BCE;
- b) alternativamente: i) sussiste un obbligo espresso di comunicare tali informazioni a un'autorità nazionale competente per le indagini penali imposto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale; ovvero ii) la comunicazione di tali informazioni riservate è consentita dalla normativa applicabile e non sussistono ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni dettate dalla necessità di tutelare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE, in particolare compromettendo l'assolvimento dei suoi compiti.
- c) l'ANC o la BCN in questione si impegna a richiedere all'autorità nazionale competente per le indagini penali di assicurare che le informazioni riservate siano protette contro la divulgazione.

2. Il paragrafo 1 fa salve specifiche disposizioni del diritto dell'Unione o di quello nazionale relative alla comunicazione di tali informazioni riservate.

Articolo 3

Richieste pervenute ad ANC e BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali

1. LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire, al ricevimento da parte di un'autorità nazionale competente per le indagini penali di una richiesta di comunicazione di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, a consultare, se possibile, la BCE, su come rispondere alla richiesta, a prescindere dal fatto che la BCE, l'ANC o la BCN interessata sia o no in possesso di tali informazioni. La BCE fornisce indicazioni in merito alla possibilità di comunicare le informazioni in questione e, se del caso, alla sussistenza di preminenti ragioni relative alla necessità di salvaguardare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE per rifiutare la comunicazione di tali informazioni riservate. La BCE fornisce indicazioni all'ANC o alla BCN purché tempestivamente consultata prima che l'ANC o la BCN adotti una decisione finale in merito e fornisca una risposta definitiva alla richiesta.

2. La BCE richiede all'ANC di acconsentire a informare la BCE tempestivamente e, in ogni caso, prima di fornire risposte definitive, in merito a richieste di informazioni riservate pervenute dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali riguardanti enti creditizi meno significativi direttamente vigilati dall'ANC interessata nell'adempimento delle sue responsabilità in materia di vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, ove tale ANC ritenga che le informazioni richieste siano rilevanti o che la loro comunicazione possa incidere negativamente sulla reputazione dell'MVU. La BCE si adopera per fornire la propria risposta entro il termine stabilito dall'ANC interessata, purché esso sia ragionevole, obiettivamente giustificato e scada prima che l'ANC adotti una decisione finale e fornisca una risposta definitiva all'autorità nazionale competente per le indagini penali.

3. LA BCE richiede alle ANC o alle BCN di acconsentire a informare regolarmente la BCE in merito a tutte le richieste di autorità nazionali competenti per le indagini penali, quando la BCE non sia stata consultata, in conformità al paragrafo 1 o informata in conformità al paragrafo 2 e, se possibile, in merito alle informazioni comunicate a seguito di esse.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 giugno 2016

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 3/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

del 12 luglio 2016

relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), di detto allegato III, il comitato degli ambasciatori ACP-UE è nominato come l'autorità di supervisione del CSI con, tra le altre cose, la responsabilità di stabilire lo statuto del CSI, che è stato adottato con la decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-CE ⁽²⁾ («statuto del CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III, il consiglio di amministrazione del CSI è reso, tra le altre cose, responsabile per l'adozione del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI.
- (4) L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del CSI.
- (5) Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del CSI.
- (6) Nel corso della sua 39^a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica di detto allegato III.
- (7) Detta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.
- (8) Con decisione n. 4/2014 ⁽³⁾ il comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del CSI. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.

⁽¹⁾ Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).

- (9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016 («fase di chiusura»). Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CSI ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.
- (10) La fase di chiusura dovrebbe essere seguita da una «fase passiva», in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. La fase passiva che deve essere gestita da un curatore può comprendere mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva dovrebbe iniziare il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1° gennaio 2017. La fase passiva dovrebbe terminare dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
- (11) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE ⁽¹⁾, i conti del CSI dovrebbero essere chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del CSI. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura dovrebbe pertanto essere completata entro il 30 giugno 2017.
- (12) Le modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardano la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, vale a dire dal 1° gennaio 2017.
- (13) A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'accordo cesserà di produrre effetti nel 2020. È opportuno pertanto stabilire le strutture di governance applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 29 febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di rispecchiare la cessazione delle attività del CSI entro il 31 dicembre 2016, l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

- 1) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«**SOSTEGNO ISTITUZIONALE**»;

- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»

- 3) l'articolo 2 è soppresso;

- 4) l'articolo 3 è rinumerato come articolo 2.

Articolo 2

1. Prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1° gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2. Il curatore è responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenta al comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

⁽¹⁾ Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52).

Articolo 3

1. Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI.

3. Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI, continuerà a esistere fino alla data della decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di scarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di scarico al comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non si tiene più di una riunione all'anno. Questo non esclude la possibilità che il consiglio di amministrazione del CSI decida mediante procedura scritta.

Salvo diversa decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE, il scarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta di scarico o, se anteriore, entro il 31 dicembre 2017.

4. I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11° Fondo europeo di sviluppo.

5. I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 4

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di scarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

R.J. MENGA

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT